

#### CIRCOLARE N. 29

Ministero nomia e della Finanza

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

UFFICIO II

Allegati: 1

Roma,

Presidenza del Consiglio dei Ministri Amministrazioni centrali dello Stato Uffici Centrali del Bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato Amministrazioni autonome dello Stato Ragionerie Territoriali dello Stato

Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - Servizio

Tesoreria dello Stato

Agenzia Interregionale per il fiume Po Corte dei Conti-Sezioni Regionali Avvocatura Generale dello Stato Avvocature Distrettuali dello Stato Uffici territoriali del Governo Dipartimento delle Finanze Dipartimento dell Tesoro Agenzia delle Entrate

Agenzia del Demanio Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Agenzia Entrate-Riscossione

Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del

Personale e dei Servizi Poste Italiane S.p.A.

e p.c.

Corte dei Conti-Sezioni Riunite in Sede di Controllo Commissari o Rappresentanti del Governo per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano

Ragionerie delle Regioni a statuto ordinario, delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano

Associazione Bancaria Italiana

OGGETTO: Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2017, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile.

Al fine di assicurare la massima omogeneità dei comportamenti da parte degli Uffici preposti

alle operazioni di chiusura delle scritture relative all'esercizio finanziario 2017, la presente circolare fornisce dettagliate istruzioni riportate nell'Allegato 1.

In particolare tali istruzioni individuano gli adempimenti in materia di entrate, di spese e di patrimonio dello Stato connessi con la chiusura dell'esercizio, di competenza delle Amministrazioni statali e delle Tesorerie, così come previsto dalla normativa contabile e dall'art. 193, 3° comma, delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato per le operazioni di chiusura relative alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio dello Stato nel rispetto della vigente normativa contabile.

Si desidera tuttavia richiamare l'attenzione su alcune disposizioni in particolare.

#### "Entrate":

Per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, gli Uffici interessati sono tenuti alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Per quanto concerne i versamenti, ogni modifica di quietanza, modelli 121 T, è gestita tramite i sistemi informativi Banca d'Italia e Sistema Informativo delle Entrate, ai sensi del Decreto 11 dicembre 2013 n.141 e delle Circolari MEF RGS n.7 del 10 febbraio 2014 e n.1 del 13 gennaio 2015.

Per le operazioni di chiusura riguardanti l'esercizio 2017, gli Uffici riscontranti del sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (art. 10 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43) si avvalgono delle funzionalità S.I.E. ("Sistema Informativo Entrate") del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Le modalità ed istruzioni relative saranno contenute, come di consueto, nel "Manuale per le operazioni relative al consuntivo delle entrate per l'esercizio 2017".

#### "Spese":

Si raccomanda alle Amministrazioni centrali, nonché agli Uffici periferici competenti ad emettere aperture di credito a valere sui fondi assegnati ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, di effettuare un preventivo esame e vaglio dei fabbisogni prima di concedere l'apertura di credito, onde evitare che, per effetto di errate previsioni, a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati.

La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture di credito alle effettive necessità dei funzionari delegati, trae anche giustificazione – specialmente per i capitoli con gestione esclusivamente delegata – dal fatto che la riduzione piuttosto consistente degli ordini di

accreditamento comporta l'accertamento di residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione, con la determinazione di una massa spendibile di gran lunga superiore agli stanziamenti di cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa del nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di ordini di accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32 bis C. G. o di mod. 62 C.G.

Va peraltro precisato che una valutazione più attenta di tali necessità consentirebbe di non lasciare privo di fondi il capitolo interessato per le necessità proprie delle Amministrazioni centrali e periferiche. Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2 della citata legge n. 908/1960.

In particolare tale norma, nel disporre che le Amministrazioni centrali possano ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra i dipendenti Uffici periferici, prevede la possibilità di effettuare, nel corso dell'esercizio, le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni medesime. Ciò, ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento delle risorse in relazione alle effettive necessità dei singoli Uffici e, nel contempo, di evitare che da un lato rimangano somme non impegnate, quindi destinate ad economia di gestione, e dall'altro che i fondi assegnati risultino insufficienti per far fronte ai pagamenti di competenza di altri centri di spesa. In proposito corre l'obbligo di segnalare che nei decorsi esercizi finanziari, in sede di bilancio consuntivo, sui capitoli gestiti ai sensi della menzionata legge n. 908/1960, sono state rilevate numerose economie sulle quote di stanziamento assegnate a vari Uffici periferici mentre sugli stessi capitoli sono state registrate eccedenze di spesa sulle quote mantenute in gestione dalle corrispondenti Amministrazioni centrali.

A tal proposito si ribadisce il ruolo cruciale, per la corretta distribuzione delle risorse, del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) la cui compilazione ed aggiornamento sono previsti dagli artt. 1 e 3 del D.lgs. 93/2016 che modificano gli artt. 23 e 34 della L. 196/2009.

Al fine di evitare il ripetersi del problema segnalato, si raccomanda alle Amministrazioni centrali di procedere, ove occorra nel corso dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei titoli di spesa, con le stesse modalità previste per la ripartizione delle somme stanziate sui singoli capitoli, alle variazioni che si rendessero necessarie, quindi anche riducendo le assegnazioni degli Uffici periferici per la parte non impegnata ad integrazione della quota a se stesse riservata.

Si raccomanda agli Uffici periferici di comunicare tempestivamente alla propria Amministrazione centrale gli eventuali esuberi di assegnazioni ricevute per consentire a ciascuna di esse di procedere alle conseguenti variazioni, prima della predisposizione dei D.A.R. di propria competenza. Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al minimo la formazione dei residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio di ordinativi su ordini di accreditamento, è necessario che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure perché la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al più presto, senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in corso.

Si segnala, inoltre, la necessità di accelerare la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati in esercizi precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso "collettivi" presso la Banca d'Italia. Tali titoli, emessi a carico del bilancio dello Stato, rappresentano pagamenti che le Tesorerie hanno già addebitato al "conto disponibilità" per i quali le suddette Tesorerie non possono rendicontare fino a quando non è disponibile la nuova imputazione al bilancio per la relativa scritturazione in esito definitivo.

La sistemazione contabile in parola dovrà procedere a partire dai titoli di epoca più remota, secondo le indicazioni e la tempistica riportata nelle sopraindicate "Istruzioni" al titolo SPESE DA SISTEMARE, lettera B "Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute".

Con particolare riferimento agli speciali ordini di pagamento-SOP, si segnala altresì che in base alla circolare 27 agosto 2014, n. 24/RGS, l'emissione di titoli di spesa per la regolarizzazione deve avvenire rapidamente e, comunque, possibilmente entro i sei mesi successivi all'emissione del SOP.

Per quanto concerne le contabilità speciali intestate a funzionari delegati di vari uffici statali periferici, si precisa che l'utilizzo di somme accreditate su un capitolo per far fronte a spese di pertinenza di altro capitolo deve configurarsi esclusivamente come mera anticipazione di cassa in attesa che vengano accreditati i fondi per ricostituire la disponibilità dei capitoli in questione.

Sarà, pertanto, cura del funzionario delegato richiedere tempestivamente alla propria amministrazione centrale gli accreditamenti occorrenti al ripiano, che dovranno ad ogni buon fine essere effettuati entro la chiusura dell'esercizio di competenza.

#### "Patrimonio":

Si richiamano le disposizioni in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e quelle contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997, nonché il decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla "Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del

patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione".

Le linee di fondo che sorreggono la rappresentazione del documento contabile convergono sulla necessità di rispondere alle leggi di riforma sotto il profilo di una sua maggiore significatività in riferimento all'economicità della gestione patrimoniale. Come indicato, poi, dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 13 del 12 marzo 2003, il documento espone distintamente i conti accesi ai componenti attivi e passivi significativi del patrimonio dello Stato, raccordandoli alla classificazione delle poste attive e passive riportate nel Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali (SEC).

A riguardo si segnala che nel mese di settembre 2014 è stato adottato il nuovo Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali (SEC2010) definito nel Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 549/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-UE del 26 giugno 2013, n. 174. Tuttavia al fine della chiusura delle contabilità per l'esercizio finanziario 2017 si continua a fare riferimento alla classificazione delle poste attive e passive riportate nel SEC95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996). Per quanto concerne i beni mobili ed immobili, la classificazione secondo il SEC95 non sostituisce la distinzione in "categorie" dei beni dello Stato, ma è aggiuntiva ad essa.

Per quanto riguarda la valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato, si fa riferimento all'art. 3 del citato decreto interministeriale con cui, per l'appunto, sono stati definiti i criteri di valutazione, basati su principi di carattere economico. Tali criteri, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 279/1997, sono applicabili anche ai beni immobili demaniali di cui all'art. 822 c.c. suscettibili di utilizzazione economica.

Per quanto concerne i sistemi informativi mediante i quali effettuare le operazioni di chiusura delle contabilità, si ricorda che dall'esercizio finanziario 2012 la rendicontazione patrimoniale viene effettuata sull'area del sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, appositamente dedicata al Sistema del Conto del Patrimonio (SIPATR), finalizzata alla raccolta, alla elaborazione ed alla consultazione dei dati patrimoniali.

Si fa presente che, relativamente ai beni immobili, l'avvenuta integrazione dei sistemi informativi dell'Agenzia del Demanio e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, consente al SIPATR di ricevere telematicamente le informazioni, che andranno vistate dalle singole Ragionerie territoriali dello Stato e che determineranno, ai fini della rendicontazione patrimoniale, le risultanze contabili connesse alle variazioni intervenute nella consistenza immobiliare.

In proposito, è opportuno ricordare che dal 1° gennaio 2012, è entrato in vigore il nuovo

sistema delle scritture contabili dei beni immobili di proprietà dello Stato, con specifico riguardo ai beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile e dei beni immobili facenti parte del demanio storico-artistico direttamente gestiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per esso dall'Agenzia del Demanio la cui realizzazione è avvenuta tramite l'applicativo denominato 'Inventario dei Beni immobili dello Stato' (IBIS)". Tale applicativo provvede all'acquisizione dei flussi trasmessi in via telematica dall'Agenzia del Demanio secondo scadenze prestabilite e contenenti i dati delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili al fine del successivo riversamento dei medesimi dati al SIPATR, previa verifica e validazione da parte degli uffici riscontranti.

Si aggiunge inoltre, che il citato applicativo consente, altresì, l'accesso alla documentazione giustificativa, posta a supporto delle variazioni, direttamente nella banca dati dell'Agenzia del Demanio e che, comunque, stante la portata innovativa dello stesso applicativo IBIS, sono da richiamare le apposite istruzioni diramate con la circolare 28 maggio 2012, n. 20/RGS, volte ad esporre le modifiche normative intervenute e ad illustrare il nuovo sistema di scritture contabili, nonché a fornire adeguati indirizzi per l'espletamento dei riscontri di competenza.

\*\*\*

In relazione poi all'operatività delle procedure che attengono alla chiusura delle gestioni da parte degli Uffici tenuti alla resa delle contabilità, viene altresì riportato nelle Istruzioni allegate alla presente circolare il "Calendario degli adempimenti" per consentire il rispetto dei termini previsti per l'espletamento degli adempimenti legati alle operazioni di chiusura delle suddette gestioni contabili.

Si sottolinea peraltro che sono comunque presenti nella circolare disposizioni che fanno riferimento al trattamento dei residui titoli di spesa cartacei emessi in anni antecedenti al 2016 e delle categorie di spese ancora non dematerializzate.

Si ritiene altresì opportuno ricordare che, così come già precisato successivamente all'emanazione della circolare n. 24/2016 (Chiusura delle contabilità per l'esercizio finanziario 2016, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile) il divieto di disporre l'utilizzo di ruoli di spesa fissa (cartacei) quale mezzo di pagamento per le spese relative a fitti, censi, canoni, livelli e altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati entra in vigore a partire dall'esercizio finanziario 2018, stante la conseguenzialità interpretativa delle norme di cui all'art. 34, comma 11 e 12, delle legge n. 196/2009 che fissa il divieto a partire dal 1° gennaio 2017 e delle norme di cui

all'articolo 9 del decreto legislativo n. 93/2016, che prevede che le disposizioni di cui all'art. 34, ad esclusione del comma 3, entrino in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018.

La modalità di pagamento ammessa per le suddette spese sarà rappresentata dal mandato informatico e pertanto dalla data del 1° gennaio 2018 la Banca d'Italia non accetterà più ordinativi cartacei modelli 56 C.G. emessi sui citati ruoli di spesa fissa a valere sulla competenza dell'esercizio finanziario 2018. Qualora vi fosse la necessità di effettuare pagamenti urgenti e improrogabili nei primi giorni dell'anno, le Tesorerie ammetteranno a pagamento ordinativi cartacei mod. 56 C.G., emessi in conto esercizio 2018, pervenuti entro il 29 dicembre 2017, e da estinguere esclusivamente mediante bonifico o versamento in tesoreria. Le Tesorerie restituiranno sia i titoli cartacei da estinguere con modalità diverse dalle precedenti, sia quelli con data di esigibilità successiva al 31 gennaio 2018.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Momile Franco

# **ALLEGATO N. 1**

## CHIUSURA DELLE CONTABILITA'

# **DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

# ISTRUZIONI OPERATIVE E CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

Ragioneria Generale dello Stato 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le modifiche o integrazioni alle precedenti istruzioni sono evidenziate in grassetto.

Le date effettive riportate nella presente circolare costituiscono le scadenze effettive fissate in corrispondenza di giorni lavorativi entro cui terminare le operazioni indicate.

Le scadenze fissate da norme e regolamenti sono comunque esposte, per memoria, in nota a piè di pagina.



## **ENTRATE**

# ADEMPIMENTI DA OSSERVARSI PER I VERSAMENTI DEI FONDI E LA RESA DELLA CONTABILITA'

Per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, si richiamano gli Uffici interessati alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, circa l'invio entro il 10 gennaio 2018 agli U.C.B. presso le varie Amministrazioni dei prospetti o rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con esclusione di quelli prodotti dal Sistema Informativo delle Entrate (S.I.E) e dal Sistema Informativo Ragioneria Generale dello Stato come da istruzioni emanate dal Ministero del Tesoro – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (R.G.S.) – con le circolari n. 1 del 10 gennaio 1973 e n. 53 del 31 agosto 1973, per i capi dal I al X, con Circolare n. 69 del 21 ottobre 1974, per i capi dall'XI al XXVII, e con Circolare n. 7 del 29 gennaio 1977, per il capo XXIX. Per il Capo XXXII dovrà operarsi con le modalità previste per le entrate gestite direttamente dalle Amministrazioni centrali.

Ai fini di quanto sopra le Agenzie Fiscali e Agenzia delle Entrate-Riscossione sono invitate ad intervenire presso i propri agenti contabili, in particolare presso gli agenti della riscossione dei tributi, affinché provvedano a rendere le proprie contabilità amministrative entro i termini prescritti ed a sanare le irregolarità rilevate dalle Ragionerie Territoriali dello Stato (R.T.S.).

Le stesse R.T.S., alla chiusura dell'esercizio finanziario, scaduti i termini previsti per la presentazione delle contabilità in argomento, provvederanno ad inoltrare alle Agenzie stesse l'elenco degli agenti contabili inadempienti sia nella resa sia nella regolarizzazione dei conti.

Per i versamenti risultanti dalle contabilità amministrative si rinvia alle istruzioni contenute nella Circolare della R.G.S. n. 57 dell'11 luglio 1996, emanata in attuazione dell'art. 1, comma 1, del D.M. 4 aprile 1995, n. 334, sulla semplificazione delle procedure relative agli incassi ed ai pagamenti per conto dello Stato.

Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti devono essere tempestivamente segnalate agli Uffici Centrali del Bilancio (U.C.B.) competenti.

Le prenotazioni di variazione ai versamenti saranno effettuate dagli U.C.B. e dalle R.T.S., secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni fornite dal



Dipartimento della R.G.S. – I.G.I.C.S.. Pertanto, i predetti Uffici dovranno effettuare le prenotazioni, esclusivamente tramite il S.I.E. <u>entro il termine improrogabile del 31</u> marzo 2018.<sup>2</sup>

Si richiama peraltro l'attenzione sul disposto dell'art. 64 delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato secondo il quale le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento dei titoli d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione «per il 31 dicembre».

Per tutte le variazioni prenotate fino a tutto il mese di marzo 2018 sarà cura delle Tesorerie eseguire le relative procedure entro il termine improrogabile del 6 aprile 2018.

Gli Uffici che hanno effettuato le prenotazioni ne verificano l'esito **attraverso il S.I.E.** e, qualora rilevino discordanze, ne danno segnalazione agli U.C.B. .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si ricorda, per memoria, che l'art. 62, comma 4, del Decreto MEF 29/05/2007 – Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, di seguito I.S.T. – stabilisce che "le rettifiche sono prenotate dagli Uffici di Ragioneria nel SIRGS fino a tutto il mese di marzo dell'anno successivo a quello di emissione del documento di entrata".



4

## **SPESE**

#### TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA

#### A) Ordini di pagare.

Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far pervenire gli ordini di pagare ai competenti U.C.B ed alle R.T.S. entro e non oltre il 7 dicembre 2017; unicamente per gli ordini di pagare relativi ai versamenti dell'IVA divenuta esigibile nel mese di novembre 2017, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015³, tale termine è fissato al giorno 18 dicembre 2017. Si raccomanda comunque di non procedere all'invio massiccio di tale tipologie di ordini di pagare in modo cumulativo nel giorno della scadenza stabilita dalla normativa, in modo da non compromettere l'attività di controllo degli uffici a ciò deputati.

Gli U.C.B. e le R.T.S. potranno validare i mandati informatici fino al <u>20</u> <u>dicembre 2017.</u> L'istituto incaricato del servizio di tesoreria accetterà i mandati informatici, emessi in conto dell'esercizio 2017 fino alla data ultima del <u>21 dicembre 2017</u><sup>4</sup> (così come dispone l'art. 194 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 maggio 2007).

Pertanto, tenuto conto degli adempimenti connessi alla trasformazione degli ordini di pagare in mandati informatici e del calendario sopra indicato, le Amministrazioni interessate dovranno necessariamente evitare l'invio massiccio di ordini di pagare a chiusura di esercizio, anticipando opportunamente l'emissione di quelli per i quali è qià noto il nome dei creditori, l'esatto ammontare dei debiti e la scadenza degli stessi (ad esempio rate di ammortamento mutui, pagamento di canoni abbonamenti, ecc.).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Si ricorda, per memoria, che l'art. 194, comma 4, I.S.T. stabilisce che tale data è fissata al 21 dicembre o al precedente giorno lavorativo qualora sia non lavorativo per le Tesorerie



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si ricorda, per memoria, che l'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e dele Finanze del 23 gennaio 2015 stabilisce che il versamento dell'IVA dovuta è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile.

#### B) Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa.

Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far pervenire ai competenti U.C.B. ed alle R.T.S. gli ordini di accreditamento da accreditare in contabilità speciale entro il termine del 12 dicembre 2017. Gli U.C.B. e le R.T.S. potranno inoltrare i suddetti ordini di accreditamento alle Tesorerie entro il 15 dicembre 2017.

Relativamente agli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria le stesse Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di farli pervenire ai competenti U.C.B. ed alle R.T.S. non oltre il termine del 1° dicembre 2017. Gli U.C.B e le R.T.S. potranno inoltrare i suddetti ordini di accreditamento alle Tesorerie entro il 14 dicembre 2017 per consentire la successiva emissione in tempo utile degli ordinativi e dei buoni.

Si fa presente che entro la data ultima del 22 dicembre 2017 saranno acquisiti dalla Banca d'Italia:

- a) gli ordinativi ed i buoni informatici emessi dai funzionari delegati di contabilità ordinaria;
  - b) gli ordinativi telematici tratti sulle contabilità speciali.

Entro il termine del 20 dicembre 2017<sup>5</sup> le Amministrazioni periferiche devono far pervenire alle Tesorerie i titoli cartacei emessi su ruoli di spesa fissa.

Le Tesorerie restituiranno alle Amministrazioni emittenti i titoli di spesa che dovessero pervenire dopo il suddetto termine del 20 dicembre 2017. Solo a seguito di specifica segnalazione per iscritto da parte dell'Amministrazione emittente con la quale siano esplicitati i motivi di indifferibilità dei pagamenti, le Tesorerie procederanno egualmente – anche dopo il citato termine – all'ammissione a pagamento di limitatissimi quantitativi di titoli per i quali siano state ravvisate caratteristiche di urgenza. Al riguardo, si sottolinea che le Amministrazioni dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nella Circ. R.G.S. n. 25 del 9 giugno 2010 in materia di termini entro i quali i titoli cartacei debbono pervenire presso le Tesorerie.

Per quanto riguarda i buoni di prelevamento informatici per i quali risulti l'estinzione all'atto dell'inserimento nel circuito di pagamento indicato, si raccomanda, con ogni sollecitudine, la cura dell'effettiva riscossione e comunque <u>non oltre il 30 dicembre 2017.</u>



<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Si ricorda, per memoria, che l'art. 194, comma 2, I.S.T. stabilisce che la data è fissata al 20 dicembre o al precedente giorno lavorativo qualora sia non lavorativo per le Tesorerie

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Si ricorda, per memoria, che tale termine è stabilito dall'art. 194, comma 3, I.S.T.

#### C) Crediti certificati

Le Amministrazioni che, ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2012 (Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali) hanno rilasciato certificazioni con scadenza di pagamento nel mese di dicembre 2017 o nei primi giorni del mese di gennaio 2018, dovranno provvedere alla emissione dei titoli di spesa nel rispetto delle scadenze stabilite per l'inoltro alla Tesoreria dello Stato nei precedenti punti A) e B), al fine di assicurare che il pagamento sia effettuato entro la fine del mese di dicembre.

#### D) Decreti di assegnazione fondi.

Le Amministrazioni centrali avranno cura di far pervenire ai competenti U.C.B. i decreti di assegnazione fondi emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908 "Estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale" non oltre il termine del 23 novembre 2017.

Gli Uffici periferici, destinatari dei predetti decreti, provvederanno a far pervenire gli ordini di pagare alle R.T.S. competenti, entro il termine di cui al precedente punto A).

#### E) Speciale ordine di pagamento informatico (SOP)

La circolare RGS n. 24 del 4 agosto 2015, emanata in attuazione del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2015, ha stabilito che, a partire dal primo settembre 2015, gli speciali ordini di pagamento saranno inviati alle Ragionerie Territoriali dello Stato o agli Uffici Centrali di Bilancio competenti e, successivamente, alla Banca d'Italia, soltanto per via telematica mediante evidenze informatiche firmate digitalmente.

Pertanto, le Amministrazioni emittenti avranno cura di far pervenire gli speciali ordini di pagamento informatici ai competenti U.C.B ed alle R.T.S entro e <u>non oltre</u> <u>l'11 dicembre 2017.</u>

Gli UCB e le RTS potranno firmare digitalmente gli speciali ordini di pagamento fino al 22 dicembre 2017.

La Banca d'Italia accetterà i SOP fino alla data ultima del 22 dicembre 2017.

F) Adempimenti sui pagamenti non andati a buon fine e non rinnovati <u>entro il</u> 31 dicembre 2017.



Si richiama l'attenzione su quanto disposto dal comma 2-bis dell'articolo 96 delle Istruzioni sui servizi di tesoreria dello Stato (I.S.T.), che introduce un termine al permanere delle risorse relative ai pagamenti disposti tramite mandato informatico e non andati a buon fine, sul conto di tesoreria 20353, intestato a IGEPA, cui è affidato il rinnovo dei relativi pagamenti. In particolare il comma 2-bis stabilisce che le somme restano depositate sul conto 20353 fino alla chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui sono affluite sullo stesso conto; trascorso detto termine, IGEPA provvede al versamento all'entrata del bilancio statale delle risorse riferite ai pagamenti non rinnovati.

Per le somme affluite sul conto 20353 nel corso dell'esercizio 2016, pertanto, gli UCB e le R.T.S. competenti dovranno inviare la richiesta di rinnovo del pagamento in tempo utile per poter essere effettuato entro il 31 dicembre 2017, tenuto conto che successivamente le risorse relative ai pagamenti non rinnovati saranno versate al Bilancio dello Stato o sui conti correnti delle amministrazioni autonome qualora i pagamenti siano stati disposti dalle stesse amministrazioni.

Analogo termine è stato introdotto dal comma 5-bis del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2010 per le somme giacenti sulle contabilità speciali 5652 intestate alle RTS aventi sede nei capoluoghi di regione, relative a pagamenti disposti con ordinativi e buoni telematici su ordini di accreditamento e non andati a buon fine. I funzionari delegati interessati, pertanto, dovranno inviare alla competente R.T.S. la richiesta di rinnovo del pagamento entro lo stesso termine sopra indicato, in quanto dopo il 31 dicembre 2017 le somme relative a pagamenti del 2016 non rinnovati saranno versate al Bilancio dello Stato o sui conti correnti delle amministrazioni autonome qualora i pagamenti siano stati disposti dalle stesse amministrazioni.

L'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 giugno 2015 ha previsto la stessa scadenza anche per i SOP informatici non andati a buon fine, le cui risorse sono affluite sul conto 20353.

Per le somme affluite sul conto 20353 nel corso dell'esercizio 2016, i competenti uffici di controllo dovranno quindi inviare la richiesta di rinnovo del pagamento in tempo utile affinché questo possa essere effettuato entro il 31 dicembre 2017; ciò tenuto conto del fatto che, successivamente a tale data, le risorse saranno riversate all'entrata del bilancio dello Stato nel caso in cui i pagamenti siano stati disposti dalle Amministrazioni statali e sul conto corrente intestato all'amministrazione autonoma qualora i pagamenti siano stati disposti dalle stesse amministrazioni.



#### SPESE DA SISTEMARE

Si precisa che il trattamento dei titoli cartacei compendiato nei seguenti paragrafi va riferito a:

- a) categorie di titoli ancora non dematerializzati (ad es. ordini di pagamento per spese fisse);
- b) titoli di spesa cartacei emessi e pagati negli esercizi precedenti ancora scritturati al conto sospeso collettivi in attesa di nuova imputazione;
- c) titoli di spesa cartacei, emessi negli esercizi precedenti, pagabili presso gli uffici postali ancora da rimborsare (se pagati in tempo utile) ovvero perenti
  - A) Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento.

I funzionari delegati sono tenuti a chiedere il visto di concordanza esclusivamente con riferimento agli ordini di accreditamento sui quali siano stati effettuati pagamenti con modalità cartacea. A tal fine dovranno inviare, entro il 31 gennaio 2018 alle competenti Tesorerie un prospetto – in duplice copia – degli ordini di accreditamento rimasti in tutto od in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio da cui risultino, per ciascun ordine e distintamente per competenza e residui, il numero, il capitolo, l'importo dell'ordine, nonché l'importo dei pagamenti effettuati e la somma rimasta da pagare sull'ordine medesimo.

Le R.T.S. che avessero necessità di conoscere gli effettivi carichi dei funzionari delegati potranno chiedere le notizie occorrenti attraverso interrogazioni al Sistema informativo per la gestione delle Spese.

I funzionari delegati in carica, così come previsto dall'art. 333 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827), dovranno attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'art. 60 e dall'art. 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché dall'articolo 14 del D.Lgs. 30 giugno 2011 n. 123.

In proposito si precisa:

a) i funzionari delegati debbono presentare i rendiconti <u>entro il 25 gennaio</u> 2018<sup>7</sup>;

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Si ricorda, per memoria, che l'art. 333, comma 2, del R.C.G.S. fissa il termine "entro il venticinquesimo giorno successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto".



b) le somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da trattenersi oltre il 30 dicembre 2017<sup>8</sup>, perché non utilizzata entro tale data, debbono essere strettamente commisurate alle effettive esigenze. Le quietanze concernenti il versamento di tali somme presso la Tesoreria, per la parte non ancora erogata entro il 30 marzo 2018<sup>9</sup>, termine tassativo per la presentazione del rendiconto suppletivo, dovranno essere allegate al rendiconto medesimo. Tale termine di rendicontazione è tassativo anche per il funzionario delegato titolare di contabilità speciale.

Allo scopo di ridurre al minimo, per quanto possibile, le operazioni di riduzione e di annullamento delle aperture di credito, si raccomanda a tutte le Amministrazioni di interessare i funzionari delegati a richiedere i fondi soltanto nella misura occorrente per far fronte alle spese che prevedono di potere, con certezza, pagare entro la chiusura dell'esercizio 2017, tenendo presente i termini previsti per l'invio dei titoli di spesa alle Tesorerie di cui al precedente "*Termini di emissione dei titoli di spesa*". Va altresì rispettato il criterio che gli ordini di accreditamento sono da estinguersi secondo il loro ordine di emissione, come dispone l'art. 59 bis, comma 1, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, distinguendo, in tale ordine di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da quelli emessi in conto residui e, per questi ultimi, anche avuto riguardo all'esercizio di provenienza dei residui di relativa imputazione.

Ovviamente, detta disposizione non è da applicarsi a quegli ordini di accreditamento emessi allo scopo di dotare i funzionari delegati di fondi destinati a particolari e specifiche erogazioni. In tali casi le Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento dovranno indicare sui titoli che trattasi di fondi destinati agli scopi sopra menzionati.

Per la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale, in favore del Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, trova applicazione la legge 17 agosto 1960, n. 908, richiamata nell'art. 1, lettera c), del D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 99, concernente "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia".

E' da rammentare poi che, in applicazione dell'art. 4 della legge 3 marzo 1960, n. 169, le disposizioni di cui all'art. 61 della legge di contabilità generale – primo, secondo e terzo comma – si applicano anche ai fondi accreditati, a carico degli stanziamenti di bilancio, nelle contabilità dei funzionari delegati delle diverse Amministrazioni dello Stato. Inoltre, a tali fondi, si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 60 della vigente legge di contabilità generale, dell'art. 9 del D.P.R. 367/1994 e dell'articolo 11 e seguenti del D.Lgs. n.123/2011.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Si ricorda, per memoria, che l'art. 61 , comma 2, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, fissa tale termine al 31 marzo.



<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Si ricorda, per memoria, che l'art. 61, comma 1, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, fissa tale termine al 31 dicembre.

Pertanto tali funzionari delegati sono tenuti, al pari di tutti gli altri, alla rigorosa osservanza delle citate disposizioni concernenti la presentazione dei rendiconti relativi agli ordinativi che hanno trovato estinzione sia nell'anno finanziario in cui l'ordine di accreditamento è stato disposto, sia – come precisato nella parte riferita agli "ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE" (punto 2, relativo ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali) – nell'anno seguente durante il quale, com'è noto, potranno essere pagati i titoli della specie il cui importo non è stato riscosso entro l'esercizio di emissione; detti titoli verranno rendicontati dalle Tesorerie, una volta che sia stata attribuita loro la nuova imputazione per il nuovo esercizio.

#### B) Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute.

Entro il 31 gennaio 2018, i funzionari delegati dovranno inviare, in doppio esemplare, agli U.C.B. e alle R.T.S. che hanno effettuato il controllo preventivo sugli ordini di accreditamento, gli elenchi mod. 62 C.G. delle spese delegate, i cui ordini di accreditamento presentino una disponibilità residua al 31 dicembre 2017, da compilarsi distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione al bilancio delle spese medesime e con l'indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in parte non utilizzati. Un altro esemplare dei suddetti elenchi dovrà essere inviato dai funzionari delegati alle Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento.

Pertanto, i funzionari delegati, ricevuti dalle Tesorerie i modelli 66T/ 31ter C.G. relativi ai buoni e agli ordinativi **cartacei** estinti nel mese di dicembre provvederanno alla compilazione di distinti elenchi modelli 62 C.G. nel modo che segue:

- in uno saranno riportate tutte le spese relative ad obbligazioni assunte, per le quali, alla data del 29 dicembre 2017, non è stato ancora emesso il relativo ordinativo di pagamento, indicando l'importo totale quale risultato della loro sommatoria. Questi ultimi modelli 62 C.G. devono essere, quindi, emessi solo per i fondi accreditati nell'esercizio 2017 e non utilizzati entro il 31 dicembre dello stesso anno; i modelli 62 C.G. in questione dovranno essere corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare;
- un altro va compilato per le eventuali ritenute erariali rimaste da versare relativamente a ordinativi estinti, solo se trattasi di spese non riguardanti stipendi, altri assegni fissi e pensioni (in proposito vedere più avanti anche la lettera F).

Nel caso in cui la compilazione analitica del mod. 62 C.G. dovesse risultare particolarmente laboriosa e non determinante ai fini di specifiche esigenze di controllo, potranno, in via del tutto eccezionale, indicare globalmente – in detti elaborati – l'importo delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i numeri degli ordini di accreditamento ridotti.

Si raccomanda una particolare attenzione nella compilazione dei predetti modelli, tenuto conto che alla nuova imputazione nell'esercizio 2018 degli ordinativi scritturati in



conto sospeso (O/A di 32 bis C.G.) e al pagamento delle spese insolute, sarà provveduto mediante distinti ordini di accreditamento in conto residui.

Gli ordini di accreditamento emessi in conto residui nel prossimo esercizio, per dare nuova imputazione agli anzidetti ordinativi scritturati in conto sospeso, saranno utilizzati esclusivamente per la regolarizzazione contabile degli ordinativi stessi.

A tale fine i predetti ordini di accreditamento dovranno essere emessi utilizzando gli appositi moduli di O/A di 32 bis C.G., come previsto dalla Circolare R.G.S. n. 8 del 31 marzo 2004.

Tali moduli devono riportare i dati identificativi degli originari ordini di accreditamento, desumibili dai modelli 32 bis C.G., relativi all'esercizio finanziario 2017, che la Banca d'Italia trasmetterà agli U.C.B. o alle R.T.S. e ai funzionari delegati interessati. Si ribadisce che l'importo totale dell'Ordine di Accreditamento per modello 32 bis C.G. deve essere riportato anche nella somma prelevabile in buoni, per consentire la regolarizzazione contabile di eventuali buoni, scritturati in conto sospeso.

Le Amministrazioni interessate avranno cura di emettere con ogni sollecitudine gli ordini di accreditamento suddetti, mentre i funzionari delegati, da parte loro, solleciteranno alle predette Amministrazioni l'emissione degli ordini di accreditamento, se non pervenuti alla data del 31 agosto 2018.

Le Tesorerie, al ricevimento degli ordini di accreditamento provvederanno direttamente alla sistemazione degli ordinativi trasportati, senza attendere dal funzionario delegato l'invio dei relativi modelli 32 bis C.G. con gli estremi della nuova imputazione.

Per la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati negli esercizi 2016 e precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso "collettivi", la Banca d'Italia trasmetterà agli U.C.B. presso le singole Amministrazioni o alle R.T.S. gli elenchi dei predetti ordinativi (mod. 79 R.T.) per il successivo inoltro alle Amministrazioni interessate.

In proposito si richiama l'attenzione delle Amministrazioni affinché, al ricevimento degli elenchi di cui sopra, provvedano tempestivamente e comunque non oltre il 30 giugno 2018, all'emissione degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile dei predetti ordinativi, riportando nei moduli di O/A di 32 bis C.G. i dati identificativi presenti nei modd. 79 R.T., segnalando al Dipartimento della R.G.S. – I.G.B. gli eventuali motivi ostativi all'emissione di tali ordini di accreditamento. Si dovrà aver cura di fare con detti elenchi l'accertamento completo dei residui passivi riguardanti ciascun capitolo, con l'avvertenza che l'ammontare delle somme al lordo di eventuali ritenute, da comprendere negli elenchi mod. 62 C.G., sia contenuto nei limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture di credito disposte nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a favore dei funzionari delegati.



Quelle partite che, per circostanze eventuali, non potessero iscriversi negli elenchi principali, inviati entro il mese di gennaio, formeranno, eccezionalmente, oggetto di appositi elenchi suppletivi, il cui invio potrà aver luogo <u>fino al termine</u> massimo del 13 febbraio 2018.

La possibilità di ricorrere ad elenchi suppletivi potrà essere utilizzata per le ritenute erariali da calcolarsi sugli importi degli ordinativi estinti nel mese di dicembre 2016 quando la relativa comunicazione della locale Tesoreria non perviene nei termini previsti.

Negli eventuali casi in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i motivi eccezionali che ne giustificano il ricorso dovranno essere indicati in calce agli stessi.

Il suddetto termine <u>del 13 febbraio 2018</u> dovrà essere rigorosamente osservato, essendo assolutamente indispensabile che le Amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.

Gli U.C.B. e le R.T.S. non prenderanno in considerazione le richieste contenute in elenchi modello 62 C.G., che in base al timbro postale risultassero spediti oltre i termini più sopra precisati e, pertanto, restituiranno ai funzionari delegati i modelli di che trattasi, ad eccezione del caso in cui i predetti modelli 62 C.G. si riferiscano a ordinativi emessi nell'esercizio 2017 e trasportati all'esercizio 2018.

Negli elenchi 62 C.G., si specificherà in annotazione:

- 1. se si tratta di spese derivanti o meno da obblighi contrattuali;
- distintamente per esercizio finanziario, la parte da soddisfare in contanti della somma complessiva delle spese pagabili con i fondi delle aperture di credito.

Ai fini della regolazione di tutti gli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento, si raccomanda anche ai funzionari delegati di effettuare, tempestivamente, gli adempimenti richiamati negli "ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE", punto 1, relativo ai funzionari delegati.

#### C) Trasporto degli ordini di accreditamento.

L'art.61-bis della legge di contabilità generale, istituito con l'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, prevede che «gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale emessi sia in conto competenza che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato. La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della vigente legge di contabilità, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio».



Ad evitare poi possibili incertezze, si ricorda l'attuale numerazione dei capitoli della «spesa»:

- dal n. 1001 al 6999: Spese correnti;
- dal n. 7000 al 9499: Spese in conto capitale;
- dal n. 9500 al 9999: Rimborso di passività finanziarie.

La facoltà del trasporto dei relativi ordini di accreditamento, per effetto della legge 11 dicembre 2016, n. 232 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017–2019, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2016 di ripartizione in capitoli dello stesso bilancio, è estesa – per quanto riguarda i Ministeri e nell'ambito delle relative missioni/programmi/centri di responsabilità – anche ai seguenti capitoli di parte corrente:

#### ❖ DIFESA:

- Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche / Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza / Bilancio e affari finanziari: capitoli 1170, 1171 e 1173;
- Difesa e sicurezza del territorio / Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari / Segretariato generale: capitolo 1346;

#### **❖ INFRASTRUTTURE E TRASPORTI:**

- Ordine pubblico e sicurezza / Sicurezza e controllo dei mari, nei porti e sulle coste / Capitanerie di porto: capitoli 2176 e 2179.

Le Tesorerie ed i funzionari delegati, ai fini del trasporto, si atterranno alle indicazioni trasmesse per via informatica dal Dipartimento della R.G.S. alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale – Tesoreria dello Stato.

Per il trasporto di tali titoli trova applicazione il combinato disposto degli art. 443, comma 3°, 444 e 448 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, quali risultano modificati con D.P.R. n. 402 del 21 ottobre 1989.

I funzionari delegati dovranno far pervenire, <u>entro il termine ultimo del 10 gennaio</u> 2018, <sup>10</sup> alle Tesorerie la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.



<sup>10</sup> Si ricorda, per memoria, che l'art. 448, comma 1, del R.C.G.S. fissa il termine entro il 10 gennaio.

Si raccomanda ai funzionari delegati il rispetto di tale termine onde consentire alle Tesorerie di effettuare la segnalazione, per via informatica, del trasporto <u>entro il previsto termine del 15 gennaio 2018</u>.

Si rammenta in proposito che non possono essere ulteriormente trasportati gli ordini di accreditamento per i quali il trasporto è già avvenuto nell'anno precedente.

A seguito delle parifiche effettuate dalle Tesorerie con le scritture dei funzionari delegati in ordine al movimento avvenuto sugli ordini di accreditamento e sulla base delle eventuali richieste di trasporto avanzate da detti funzionari, l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria predispone, entro il 22 gennaio 2018<sup>11</sup> un flusso informatico contenente gli estremi identificativi di tali titoli da trasportare e ne cura l'invio al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

I funzionari delegati solo dopo tale data potranno emettere sugli ordini di accreditamento trasportati ordinativi e buoni di prelevamento.

Il Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato assegnerà l'imputazione contabile per il nuovo esercizio finanziario a tutti gli ordini di accreditamento per i quali il funzionario delegato avrà richiesto il trasporto alle competenti Tesorerie entro e non oltre il suddetto termine del 10 gennaio 2018.

Le Tesorerie, una volta ricevute le informazioni da detto Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, notificheranno ai funzionari delegati gli estremi della nuova imputazione degli ordini di accreditamento trasportati.

D) Ordinativi su ordini di accreditamento, ordinativi su contabilità speciali ed ordini di pagamento di ruoli di spesa fissa non pagati entro il 29 dicembre 2017.

Si premette che i funzionari delegati dovranno aver cura di emettere i titoli di spesa entro i termini di cui alla lettera B) dei "*TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA*", al fine di consentirne l'agevole pagamento da parte delle competenti Tesorerie entro il 29 dicembre 2017, ultimo giorno lavorativo dell'esercizio.

Il trasporto degli ordini di pagamento cartacei su ruoli di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio viene ugualmente effettuato dalle Tesorerie che provvederanno ad apporre il nuovo codice sugli ordini medesimi.

Qualora gli ordini di pagamento siano imputati a capitoli di bilancio dell'esercizio 2017 non più vigenti nell'esercizio 2018 per effetto di soppressione o rinumerazione dei capitoli oppure siano imputati ai capitoli attivi dell'esercizio 2018 ma recanti codici meccanografici non più validi, le Tesorerie sono autorizzate a scritturare i predetti ordini di pagamento al conto sospeso "collettivi" in attesa che il Dipartimento dell'Amministrazione Generale provveda ad assegnare agli stessi la nuova imputazione

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Si ricorda, per memoria, che l'art. 443, comma 3, del R.C.G.S. fissa il termine entro il 20 gennaio.



al bilancio o ad assegnare nuovi codici meccanografici. A tal fine le Tesorerie provvederanno a comunicare alle Ragionerie Territoriali l'elenco degli ordini di pagamento di cui sopra. Le stesse avranno cura di effettuare tempestivamente gli adempimenti di propria competenza al fine di consentire alle Tesorerie di scritturare i predetti titoli in esito definitivo e di rendicontarli alla Corte dei Conti.

E) Rimanenze di importi non superiori a euro 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno finanziario 2017.

Ai sensi dell'art. 59 bis della legge di contabilità generale dello Stato, come è noto, i funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture di credito. I medesimi funzionari delegati qualora accertino una rimanenza di importi, non utilizzabili, non superiori a euro 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno in corso, dovranno provvedere entro il 22 dicembre 2017, al versamento della detta rimanenza con imputazione al capitolo «Entrate eventuali e diverse» del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi.

F) Applicazione dell'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981).

L'art. 37 della legge finanziaria 30 marzo 1981, n.119 – da considerarsi di efficacia permanente – dispone che le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche nonché i contributi previdenziali ed assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attività ed in quiescenza, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti.

Pertanto, sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali e assistenziali – riguardanti esclusivamente le menzionate spese – <u>rimasti da versare al 29 dicembre 2017</u>, dovranno imputarsi alla competenza dell'anno 2017. Si raccomanda alle Amministrazioni centrali ed agli Uffici Scolastici Regionali la scrupolosa osservanza di tale disposizione, al fine di non determinare difficoltà nella gestione e nella contabilizzazione delle relative entrate.

Per quanto concerne i contributi previdenziali, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 335.

G) Le quietanze di fondo somministrato per la sistemazione dei pagamenti effettuati dalle Amministrazioni Autonome possono essere emesse fino alla data del 15 dicembre dell'anno corrente.



#### ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE

I funzionari delegati trasmettono alle Tesorerie entro il 31 gennaio 2018 (come già indicato nelle "SPESE DA SISTEMARE"), unicamente per gli O/A sui quali sono stati emessi ordinativi o buoni cartacei un elenco, in duplice copia, contenente il capitolo, il numero, l'importo e l'imputazione a competenza o residui dei singoli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti, concernenti spese sia di parte corrente che in conto capitale in quanto non più trasportabili, nonché le somme che risultano pagate a valere sugli ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura dell'esercizio.

Le Tesorerie appongono poi sui predetti elenchi il visto di concordanza sulla base delle proprie risultanze e ne trattengono una copia. Le medesime ogob gli adempimenti inerenti alla "chiusura" degli Tesorerie. o l'annullamento accreditamento, nonché la riduzione degli stessi parzialmente o interamente inestinti, entro cinque giorni dalla ricezione dei detti elenchi da parte dei funzionari delegati, o al più tardi entro il 20 aprile 2018, trasmettono all'Ufficio Riscontro e Parifica della Corte dei conti una copia dei mod. 34 C.G., relativi agli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti.

Qualora i funzionari delegati non provvedano a trasmettere <u>entro il 13 aprile</u> <u>2018</u> l'elenco predetto, le Tesorerie – dopo gli adempimenti di chiusura degli ordini, nonché la riduzione o l'annullamento degli stessi – invieranno, comunque, agli Uffici di cui sopra i modelli.

Inoltre le medesime Tesorerie, entro il 9 febbraio 2018, dovranno trasmettere:

- 1) ai funzionari delegati per l'annullamento gli ordinativi emessi antecedentemente all'esercizio 2015, non ancora estinti al 29 dicembre 2017. Per ordinativi che eventualmente non si rinvenissero, Tesorerie provvederanno alla loro elencazione in un apposito modello 32-bis C.G., da trasmettere ai funzionari delegati, corredata della dichiarazione smarrimento datata e sottoscritta dal capo della Tesoreria, disposizioni di cui all'articolo 121 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato:
- 2) agli U.C.B. e alle R.T.S. competenti, una copia dei modelli 32-bis C. G. inviati ai funzionari delegati.

Ad evitare la giacenza, tra i pagamenti scritturati in conto sospeso, di titoli pagati nel corso dell'esercizio finanziario di prossima chiusura si raccomanda alle Tesorerie di provvedere affinché, entro il 29 dicembre 2017, siano portati in esito



definitivo tutti i versamenti in titoli pagati dagli uffici delle Poste Italiane S.p.A. e da eventuali altri uffici pagatori.

A tal fine, si raccomanda agli uffici di Poste Italiane S.p.A. di presentare i predetti titoli alle Tesorerie con la massima sollecitudine e, comunque, non oltre il termine di perenzione degli stessi.

Per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento, estinti dagli uffici pagatori entro l'esercizio 2016, ma versati successivamente, e quindi non portati in uscita in tempo utile, sarà compilato e trasmesso, in piego raccomandato, un elenco in doppio esemplare (mod.32-bis C.G.) munito di speciale annotazione intesa a porre in evidenza il loro pagamento entro il 31 dicembre 2016. Le Tesorerie riporteranno sui singoli titoli la nuova imputazione mediante stampiglia.

#### SPESE FISSE E PENSIONI

#### ADEMPIMENTI DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO

Le R.T.S. in base alle competenze loro attribuite dagli articoli 4 e 5 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2010 relativo alla riallocazione delle funzioni, dovranno trasmettere <u>entro il 16 gennaio 2018</u> alla Sezione regionale della Corte dei Conti, limitatamente ai capitoli degli Uffici Scolastici Regionali, ed al competente Ufficio di controllo della Corte dei Conti, per capitoli gestiti dalle Amministrazioni centrali, gli elenchi mod. 63 C.G., in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), distintamente per le rate o quote di rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 2017.

Per le rate di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle spese correnti del bilancio, perente al <u>31 dicembre 2017</u>, saranno compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art. 36 della Legge di Contabilità Generale dello Stato.

Per la gestione riguardante il Fondo edifici di culto, gli elenchi mod. 63 C.G. delle somme prescritte, andranno trasmessi esclusivamente dalle suddette R.T.S. interessate ai pagamenti all'U.C.B. presso il Ministero dell'Interno.

Le R.T.S. dovranno, altresì, trasmettere, entro il 31 gennaio 2018, agli U.C.B. presso le Amministrazioni centrali, gli elenchi, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), delle rate o quote di rate di spese fisse rimaste da pagare al 31 dicembre 2017 i cui titoli di spesa siano stati trasportati. Analoghi elenchi dovranno essere inviati all'U.C.B. presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per le spese a carico del capitolo 2198 (Politiche previdenziali / Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati / Oneri comuni di parte corrente / Dipartimento del Tesoro) dello stato di previsione



dello stesso Ministero per l'anno 2017, avente la seguente denominazione: «Pensioni privilegiate tabellari e decorazioni al valor militare». E' consentito ove l'indicazione nominativa di ciascuna quota o rata insoluta dovesse risultare molto laboriosa, l'indicazione complessiva della somma corrispondente alle suddette rate o quote rimaste da pagare.

Agli stessi U.C.B. deve essere inviata una copia dei modelli 63 C.G., relativi alle quote perente di spese fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi.

Le R.T.S provvederanno, inoltre, a comunicare tempestivamente alle Tesorerie i codici meccanografici e i corrispondenti capitoli cui imputare gli ordini di pagamento cartacei su ruoli di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio 2017, non appena riceveranno il relativo elenco da parte delle medesime Tesorerie, come precisato alla lettera D) del paragrafo "SPESE DA SISTEMARE".

#### ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2017

Si premette che le Amministrazioni potranno emettere titoli di spesa per il nuovo esercizio solamente dopo l'avvenuta apertura alle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2018

A) Ordini di pagare in conto dell'esercizio 2018.

Gli Uffici Centrali di Bilancio e le R.T.S. potranno registrare, a partire dal <u>22 dicembre 2017</u> nelle scritture del Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, ordini di pagare a carico dell'esercizio finanziario 2018; dalla stessa data i relativi mandati informatici potranno essere inviati alla Banca d'Italia, che li renderà disponibili per le Tesorerie dal mese di gennaio 2018.

B) Ordini di accreditamento in conto dell'esercizio 2018.

Gli ordini di accreditamento, che verranno emessi dalle Amministrazioni in conto dell'esercizio 2018 e che potranno essere registrati dagli Uffici Centrali di Bilancio e dalle R.T.S. dopo l'avvenuta apertura alle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2018, saranno trasmessi, <u>ad iniziare dal giorno 28 dicembre 2017</u>, alla Banca d'Italia che li renderà disponibili per le Tesorerie dal mese di gennaio 2018.



#### C) Debito pubblico.

Per l'esatta imputazione dei residuali pagamenti di debito pubblico non ancora dematerializzati (ad esempio buoni e mandati emessi dalla competente Direzione II del Dipartimento del Tesoro) si fa riferimento alla Circolare n. 1523, del 13 maggio 1981, con la quale l'allora Direzione generale del debito pubblico ha comunicato le variazioni apportate, con decreto ministeriale del 9 aprile 1981, ai paragrafi 229, 230, 231, delle Istruzioni Generali sui Servizi del Debito Pubblico, approvati con D.M. del 20 novembre 1963.

Al riguardo si precisa che l'imputazione in conto competenza o in conto residui dei pagamenti di debito pubblico, deve essere effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di pagabilità dei premi o di rimborsabilità del capitale, fatte salve le particolari disposizioni dello stesso Dipartimento del Tesoro – Direzione II – per l'imputazione in conto competenza degli oneri derivanti da "riaperture di tranches".

Gli interessi ed i capitali per il rimborso pagabili il l° gennaio 2018 fanno parte della competenza dell'esercizio finanziario 2018, in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili.

#### D) Cedolino Unico

#### Liquidazione competenze accessorie

Le competenze accessorie, comunicate dai P.O.S. per la liquidazione nel corrente esercizio finanziario, potranno essere autorizzate dalle Ragionerie competenti sino al <u>termine ultimo del 14 dicembre 2017</u>. Tale termine garantisce il rispetto della data valuta dell'ultima emissione di accessorie entro le festività natalizie nonché la rendicontazione dei pagamenti in tempo utile per la chiusura contabile dell'esercizio finanziario 2017.

Decorso il termine di cui sopra, gli elenchi di competenze accessorie ancora non autorizzati dalle Ragionerie saranno automaticamente respinti dal Sistema informativo per la gestione delle Spese.

Conseguentemente, si invitano le Amministrazioni cui la presente Circolare è diretta a voler trasmettere gli atti ai competenti Uffici di controllo in tempo utile tenuto conto dei termini previsti per l'espletamento dei dovuti riscontri amministrativi.

#### Piano di riparto

Decorso il predetto termine per l'autorizzazione delle competenze accessorie non sarà più consentita l'emissione e la registrazione di decreti di riparto a valere



sull'esercizio corrente e i decreti di riparto all'esame degli U.C.B, ma non ancora registrati saranno automaticamente restituiti alle Amministrazioni.

Il <u>15 dicembre 2017</u> il Sistema informativo per la gestione delle spese e il SICOGE automaticamente rendono disponibili sulla cassa e sulla competenza le somme disposte sui Piani di riparto che alla data non risultino autorizzate. Ciò consentirà alle Amministrazioni di effettuare gli adempimenti di cui all'art. 2 – comma 3 del Decreto ministeriale 1 dicembre 2010.

#### Adempimenti sui pagamenti non andati a buon fine

Nel richiamare quanto illustrato nella Circolare n. 39 del 22 dicembre 2010 si rammenta che le Amministrazioni devono richiedere tempestivamente la riassegnazione ai pertinenti piani gestionali 50 dei capitoli di spesa di Cedolino Unico delle somme, relative ai pagamenti non andati a buon fine, affluite in entrata. Ciò al fine di consentire, entro il 31 dicembre, la corretta quantificazione degli stanziamenti dei piani gestionali 50, i quali devono essere non inferiori all'ammontare dei pagamenti imputati nell'anno ai medesimi piani gestionali.

#### PERENZIONE E PRESCRIZIONE AMMINISTRATIVA

L'art. 34-bis della legge 196/2009, introdotto dall'art. 6 del D.LGS. 12 maggio 2016, n. 93, recante "Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196" ai commi 2 e 4 disciplina i termini di conservazione dei residui propri, rispettivamente, delle spese correnti e delle spese in conto capitale.

In particolare per le spese correnti la disciplina prevede un termine di conservazione pari a due anni successivi a quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa e per i residui relativi alle spese destinate ai trasferimenti correnti alle Amministrazioni pubbliche (categoria "4" delle spese del Bilancio dello Stato) il termine di conservazione è differito a tre anni.

Al termine del periodo di conservazione in bilancio i suddetti residui costituiscono economie di bilancio e il successivo passaggio al Conto del patrimonio, che non sarà, pertanto, più disposto in via automatica, avverrà solo in seguito all'attività di riaccertamento delle somme rimaste da pagare, da svolgere a cura delle Amministrazioni competenti.

Con riferimento, invece, ai residui propri attinenti a spese in conto capitale il comma 4 del citato art. 34-bis dispone un termine di conservazione in bilancio pari



a tre anni ferma restando la procedura automatica per il passaggio al Conto del patrimonio degli impegni riferiti ai residui di conto capitale, al termine del periodo di conservazione in bilancio.

Rimane comunque confermata la procedura che i residui propri di parte corrente e di conto capitale oggetto di perenzione potranno riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

La perenzione non opera, poi, nei riguardi dei titoli di spesa che siano stati già estinti dalle Tesorerie e si trovino tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli gli U.C.B. e le R.T.S. competenti dovranno provvedere, con la massima sollecitudine, alla loro sistemazione, in maniera da rendere possibile la scritturazione in esito definitivo per poter essere prodotti in contabilità.

Per l'istituto della prescrizione si conferma il termine di prescrizione quinquennale delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni.



## **PATRIMONIO**

#### CONTABILITA' DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

Occorre ricordare che a partire dall'esercizio finanziario 2014 le contabilità dei soli consegnatari dei beni mobili patrimoniali delle RTS sono state migrate da GECO a PIGRECO e pertanto tutte le successive considerazioni ed istruzioni sono da riferirsi anche a PIGRECO .

#### A) Contabilità dei beni mobili patrimoniali.

Come noto, le contabilizzazioni di tutte le variazioni riguardanti i beni mobili patrimoniali vengono effettuate nel rispetto del decreto interministeriale 18 aprile 2002 e della Circolare n. 13/2003 riguardante la ristrutturazione del Conto Generale del Patrimonio dello Stato in attuazione del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, basata su una classificazione dei beni, come riportata nell'allegato 1 al citato decreto interministeriale, raccordata con quella fondata sulla suddivisione in "categorie". Inoltre, sono da tenere presenti il D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002, come modificato dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 che ha introdotto il Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, la relativa Circolare n. 32 del 13 giugno 2003, inerente agli adempimenti degli Uffici riscontranti, e le successive istruzioni fornite con le circolari n. 43 del 12 dicembre 2006, n. 30 dell'8 ottobre 2007, n. 23 del 30 giugno 2009, n. 33 del 29 dicembre 2009, n. 18 del 22 maggio 2012 e, da ultimo, n. 3/RGS del 18 febbraio 2016, recante"Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 settembre 2015. Individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e definizione dei relativi compiti. Prime indicazioni attuative.", con specifico riferimento alla gestione unificata del consegnatario dei beni mobili in dotazione alle RTS.

Ai fini di una corretta rendicontazione degli uffici dei consegnatari dei beni mobili di proprietà dello Stato, si rammenta che con decreto legislativo 14 settembre 2015, n.149, con decorrenza 1° gennaio 2017, è stata istituita l'Agenzia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro-INL in luogo della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle relative Direzioni interregionali e territoriali. Pertanto, per quanto sopra riportato, permane l'obbligo per i consegnatari dei beni mobili delle ex Direzioni territoriali del lavoro di presentare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato, per l'esercizio 2017, i prospetti delle variazioni annuali dei beni mobili, Modd. 98 C.G., corredati della documentazione giustificativa delle



variazioni intervenute nella consistenza dei medesimi beni, nonché dell'apposita comunicazione del titolare responsabile dell'ufficio periferico con la validazione delle risultanze contabili, recanti l'azzeramento delle consistenze patrimoniali con la causale "Cessioni gratuite autorizzate" (Cod. D53), in ragione dell'avvenuto regolare passaggio di consegne ai subentranti consegnatari dell'INL. Analogamente, i suddetti consegnatari dovranno procedere al discarico dei cosiddetti beni durevoli e del materiale di facile consumo.

Inoltre, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 del D.Lgs. del 19 agosto 2016, n.177, in merito ai beni mobili di proprietà dello Stato in dotazione ai cessati uffici centrali e periferici del Corpo Forestale dello Stato, si precisa che, per la rendicontazione patrimoniale dell'esercizio finanziario 2017, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. del 4 settembre 2002, n. 254, gli attuali consegnatari per debito di vigilanza dovranno presentare, per la parte di propria competenza, i prospetti delle variazioni annuali dei beni mobili, Modd. 98 C.G., debitamente validati dal titolare responsabile dell'ufficio e corredati della pertinente documentazione, con la registrazione dell'avvenuto azzeramento delle consistenze a seguito del trasferimento dei beni mobili ad altra Amministrazione, secondo l'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 177/2016. Analogamente, i suddetti consegnatari dovranno procedere al discarico dei cosiddetti beni durevoli e del materiale di facile consumo.

#### A.1) Contabilità modelli 98 C.G.

Il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili (mod. 98 C.G.), deve essere prodotto dai consegnatari in originale e copia (corredati dei buoni di carico e scarico – già Mod. 130 P.G.S. – figlia, con la relativa documentazione) entro il termine del 15 febbraio 2018<sup>12</sup>, al competente ufficio riscontrante (U.C.B. o R.T.S.), ai sensi dell'art. 19, comma 2, del citato D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002.

<sup>12</sup> Si ricorda, per memoria, che l'art. 19, comma 2, D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002 fissa come termine ultimo il 15 febbraio.



In merito, poi ai consegnatari che hanno emesso i modelli 98 C.G. e buoni di carico e scarico (già Mod. 130 P.G.S.) per l'esercizio 2017, utilizzando il Sistema informatico di gestione e controllo dei beni mobili (GECO), di cui alla circolare n. 41 del 15 novembre 2002, va aggiunto che gli stessi sono esonerati dall'inviare i suddetti modelli ai competenti Uffici riscontranti, in quanto saranno questi ultimi Uffici che, nel verificare per via telematica le scritture definitive dei consegnatari stessi, potranno stamparli. Ciò stante, nel rispetto di quanto previsto dal citato D.P.R. n. 254/2002, art. 19, comma 2, si evidenzia che permane l'obbligo per i consegnatari di trasmettere agli anzidetti Uffici riscontranti la documentazione giustificativa delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni mobili in dotazione nonché l'apposita comunicazione del dirigente responsabile degli acquisti o del titolare dell'ufficio periferico dalla quale risulti la validazione delle risultanze contabili evidenziate nel modello 98 C.G.

Si richiama l'attenzione degli Uffici riscontranti a verificare l'esatta correlazione tra codice di amministrazione e capitoli di bilancio indicati nei buoni di carico e scarico (già Mod. 130 P.G.S.) soprattutto nei casi in cui si fosse reso necessario il cambio di codice consegnatario nel sistema SIPATR. Infatti, è sulla base di quanto aggiornato in quest'ultimo sistema che la procedura GECO opera, consentendo ad uno stesso ufficio di emettere buoni su capitoli di bilancio di pertinenza di altra amministrazione.

Va ricordato che i dati relativi ai modelli 98 C.G., che gli Uffici riscontranti approveranno attraverso le apposite funzioni del sistema GECO, verranno trasferiti automaticamente al SIPATR – nel rispetto dei previsti termini – per l'avvenuta integrazione tra i due sistemi. Ciò, ovviamente, si verificherà a condizione che le variazioni relative agli esercizi precedenti risultino approvate dai competenti Uffici riscontranti. Tale integrazione, tra l'altro, consente il controllo automatico della corrispondenza delle consistenze presenti nei due ambienti informatici, segnalando – in caso di discordanza – l'esistenza di incongruenze nel rendiconto ed impedendo agli Uffici riscontranti l'apposizione del "visto" e la conseguente trasmissione dei dati al SIPATR.

Le Amministrazioni e gli Organismi che non ricadono nell'ambito di applicazione del ricordato Regolamento emanato con il D.P.R. n. 254/2002 (art. 2), sono tenute ai sensi dell'art. 19, comma 6, a trasmettere il prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili ai competenti U.C.B. per la formazione del Conto Generale del Patrimonio, di cui all'art. 36, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, avendo cura, in ogni caso, di fornire agli anzidetti Uffici gli elementi necessari per l'individuazione della classificazione SEC95 dei beni in dotazione. Tuttavia, stante il permanere di talune difficoltà di carattere operativo da parte di alcune delle predette Amministrazioni e la considerazione che la raccolta e il consolidamento delle informazioni dagli uffici periferici all'Amministrazione centrale, per il successivo inoltro ai corrispondenti Uffici centrali del Bilancio, rappresentano un processo a tendere, gli Uffici periferici delle Amministrazioni e degli Organismi in



argomento, come per i trascorsi esercizi, possono continuare a trasmettere il prospetto in questione alle R.T.S. competenti anche per il rendiconto dell'esercizio 2017, secondo quanto confermato dalla circolare 22 maggio 2012 n. 18.

Si ricorda che, agli effetti della compilazione di tale Conto patrimoniale, è necessario che dai prospetti delle variazioni dei beni mobili risultino distintamente per ciascun Ufficio, categoria, nonché relativi codici SEC95:

- le consistenze iniziali al 1° gennaio 2017;
- gli aumenti per nuovi acquisti con i fondi dell'esercizio 2017 (competenza o residui) con specificazione dei relativi capitoli di spesa e del corrispondente piano gestionale utilizzato;
- gli aumenti per beni ricevuti dagli altri Uffici;
- gli aumenti per prodotti di industrie (qualora risultino prodotti della lavorazione);
- gli aumenti per sopravvenienze (inclusi i beni acquistati negli anni precedenti e non contabilizzati a suo tempo) e rettificazioni contabili e di valore;
- le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo d'entrata e il corrispondente articolo utilizzato);
- le diminuzioni per cessioni ad altri Uffici;
- le diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora risultino materie prime impiegate nella lavorazione);
- le diminuzioni per dismissioni, rettificazioni contabili e di valore e consumi;
- le diminuzioni per svalutazione anche a seguito di ammortamento;
- le consistenze finali al 31 dicembre 2017.

In applicazione a quanto stabilito dall'articolo art.36, comma 3, lettera b), della Legge 31 dicembre 2009, n.196, i consegnatari dovranno rilevare i punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

In particolare, per i beni mobili acquistati o venduti, i consegnatari dovranno assumerli nella consistenza del patrimonio o dismetterli utilizzando le causali di movimentazione:

- a) "acquisti in c/competenza", "acquisti in c/residui" "vendite in c/competenza", "vendite in c/residui", nel caso in cui i relativi impegni di spesa e gli accertamenti di entrata siano relativi a capitoli/piani di gestione per la spesa e capitoli/articoli per l'entrata di pertinenza dell'esercizio finanziario 2017;
- b) "sopravvenienze" e "insussistenze" nel caso in cui le movimentazioni patrimoniali si riferiscano ad acquisti o vendite la cui gestione nel bilancio sia avvenuta in esercizi precedenti all'esercizio 2017.



Nel rispetto del disposto di cui sopra, s'impone, la necessità che gli Uffici dei consegnatari dei beni mobili di proprietà dello Stato, per tutte le registrazioni riportate nella resa delle proprie contabilità aventi riflesso sulla concordanza tra la situazione patrimoniale e la situazione finanziaria, trasmettano agli Uffici controllanti anche gli atti amministrativi che ne avvalorino la regolarità. Quanto alle vendite, va segnalato che gli stessi consegnatari dovranno contabilizzare il ricavo, quale movimento di entrata, con l'annotazione del capitolo/articolo, mentre le differenze di valore, in più o in meno rispetto a quello d'inventario, dovranno essere riportate tra gli aumenti come rivalutazioni o tra le diminuzioni come svalutazioni.

Si ricorda agli Uffici riscontranti che il codice SEC95 è richiesto per tutti i beni soggetti all'inventariazione e che, pertanto, per i consegnatari dei beni mobili di proprietà dello Stato che sono soggetti al rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 254/2002, si ribadisce l'obbligo di ricodificare nelle pertinenti poste patrimoniali, tutti i beni che risultino ancora presenti nelle "Classificazioni residuali", a suo tempo introdotte in via provvisoria per comprendere la consistenza di tutti i beni classificati soltanto per "Categoria" precedentemente al giugno 2003.

Si ritiene, inoltre, utile ricordare che per catalogare i beni d'incerta collocazione, si dovrà ricorrere alla classificazione SEC95 denominata "Altri beni materiali prodotti", correlata alla Categoria VII – Altri beni non classificabili, secondo quanto riportato nella tabella di corrispondenza allegata alla presente circolare.

Con l'occasione si ricorda che gli "Automezzi ad uso specifico", di cui alla tabella della Circolare n. 26/RGS del 9 settembre 2015 relativa alle aliquote di ammortamento – costituiti, in via esemplificativa, da mezzi stradali particolarmente attrezzati da destinare a specifici scopi ed esigenze (ambulanze, veicoli antincendio, ecc.) oppure da automezzi utilizzati per particolari attività (ruspe, gru, macchine escavatrici, ecc.) – vanno ricompresi nella classificazione SEC95 "Altri mezzi di trasporto".

Infine, per i trasferimenti dei beni tra uffici statali dipendenti anche da Ministeri diversi, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici riscontranti sull'obbligo che alla contabilità del consegnatario dell'ufficio cedente sia allegata anche copia del buono di carico (o analogo idoneo documento) rilasciato dal consegnatario dell'ufficio ricevente. Ove a ciò non sia stato provveduto, la registrazione contabile relativa all'operazione di discarico non dovrà essere considerata ai fini della immissione dei dati nel SIPATR, fino a quando la situazione non sarà stata regolarizzata.

A tal fine, i predetti Uffici avranno cura di assumere idonee iniziative, secondo le istruzioni diramate con la citata Circolare n. 30 dell'8 ottobre 2007.

Per gli utenti del sistema GECO il trasferimento dei beni avverrà con produzione automatica del relativo buono di carico (già Mod. 130 P.G.S.) sull'ufficio ricevente previa accettazione dell'elenco dei beni proposti ed inseriti nell'apposito buono di scarico (già Mod. 130 P.G.S.) provvisorio emesso dall'ufficio cedente. Si



raccomanda di utilizzare tale funzione automatica per il trasferimento dei beni tra uffici entro fine anno e comunque prima di effettuare le operazioni di ammortamento.

Gli U.C.B. e le R.T.S. avranno cura di adottare opportune iniziative per il rispetto, da parte dei consegnatari, del termine del 15 febbraio 2018<sup>13</sup>, al fine di acquisire i dati in tempo utile per la loro immissione nel SIPATR entro e non oltre il termine del 30 marzo 2018.

Trascorsa tale data lo stesso SIPATR considererà «inadempienti» tutti gli uffici per i quali non risulti inserita la contabilità.

Al fine di ottenere una situazione reale circa il numero degli uffici inadempienti, è necessario che anche i modelli 98 C.G., che non presentano variazioni in corso d'esercizio, vengano inseriti nel Sistema informativo sopra citato.

Per quanto attiene al procedimento che l'ufficio riscontrante è tenuto a seguire, in caso di ritardata o mancata resa della contabilità si rinvia alle istruzioni operative fornite con la Circolare n. 23 del 30 giugno 2009.

Si ricorda che per la gestione della contabilità dei materiali degli Istituti Penitenziari del Ministero della Giustizia già dall'esercizio finanziario 2009 il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha attivato, in ambiente Web, il nuovo sistema denominato SIGMA DAP.

A.2) Rendiconti annuali dei beni durevoli aventi valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa, e del materiale di facile consumo.

Per completezza di trattazione, si fa richiamo all'adempimento previsto dall'articolo 22, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. n. 254/2002, in base al quale, alla fine di ogni esercizio, il dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi è tenuto a presentare al titolare del centro di responsabilità e all'ufficio riscontrante competente il rendiconto annuale del materiale di facile consumo, unitamente ad una relazione volta ad illustrare le modalità di acquisizione del materiale stesso.

Secondo quanto già chiarito con la citata Circolare n. 43/2006, si rammenta che detto adempimento va assolto anche in relazione alla contabilità dei cosiddetti beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa, in virtù delle attinenze con il regime giuridico dei beni di facile consumo.

 $<sup>^{13}</sup>$  Si ricorda, per memoria, che l'art. 19, comma 2, D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002 fissa come termine ultimo il 15 febbraio. .



28

Analogamente alle contabilità di chiusura dei beni mobili inventariati, il termine di scadenza per la presentazione dei rendiconti di cui trattasi ai competenti Uffici riscontranti è fissato al 15 febbraio 2018. Per quanto concerne, invece, lo svolgimento del riscontro da parte dei predetti Uffici, considerato che i dati esposti nei rendiconti in argomento non confluiscono nelle risultanze del Conto Generale del Patrimonio, non viene stabilito un termine ultimativo. Resta inteso, ad ogni modo, che detto riscontro dovrà essere espletato in tempi congrui, ai fini di un'efficace vigilanza, e, comunque, non oltre il primo semestre dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento. Nel caso di utilizzazione del sistema GECO, gli uffici riscontranti possono visualizzare sul medesimo sistema anche le contabilità relative ai beni durevoli e di facile consumo.

#### B) Contabilità dei beni mobili demaniali

#### B.1) Beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Come è noto, per effetto del 2° comma dell'art. 7 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n. 827) sono da considerarsi "immobili agli effetti inventariali" i beni mobili demaniali di proprietà dello Stato consistenti in collezioni e raccolte d'arte costituite da statue, disegni, stampe, medaglie, vasi ed oggetti di valore artistico e storico, manoscritti, codici e libri di valore artistico, ecc., nonché le pinacoteche e le biblioteche "pubbliche " statali.

Tali beni, a seguito della classificazione introdotta con il suddetto decreto interministeriale 18 aprile 2002, vengono attualmente raggruppati nel Conto generale del patrimonio dello Stato nelle seguenti poste:

- Beni storici;
- Beni artistici;
- Beni demo-etno-antropologici;
- Beni archeologici;
- Beni librari;
- Beni archivistici;
- Beni paleontologici;
- Opere di restauro.

Ciò premesso, si precisa che ai fini della loro contabilizzazione nel suddetto Conto patrimoniale gli Istituti e gli Uffici centrali e periferici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono tenuti a compilare il prospetto riassuntivo delle variazioni (rispettivamente il modello 15 e il modello 88) in osseguio alla vigente normativa



(R.D. 26 agosto 1927, n. 1917 e relative istruzioni del 31 maggio 1928), avendo cura di allegare a tali modelli un prospetto riepilogativo circa gli elementi che attengano alle variazioni avvenute per effetto della gestione del bilancio o per altre cause nella consistenza dei beni, che abbiano come riferimento la corrispondente posta patrimoniale di cui sopra.

In particolare gli stessi Uffici devono corredare tali prospetti di ogni notizia utile e più precisamente:

- per le operazioni in aumento, distinguere gli importi dei beni acquistati con le disponibilità di bilancio (indicando il capitolo di spesa, competenza e/o residui) da quelli di altra provenienza; per questi ultimi distinguere altresì l'importo complessivo dei beni ricevuti in dono, di quelli rinvenuti a seguito di lavori di scavo, dei beni ricevuti con autorizzazioni da altri Uffici o a norma di legge, e l'importo complessivo delle sopravvenienze o rettificazioni e delle eventuali rivalutazioni;
- per le operazioni in diminuzione, distinguere l'importo complessivo dei beni discaricati con decreti ministeriali, l'importo complessivo delle insussistenze o rettificazioni nonché dei beni ceduti con autorizzazioni ad altri Uffici. Per quanto riguarda i beni discaricati con i suddetti provvedimenti ministeriali si ricorda di allegare alla contabilità la copia conforme all'originale dell'autorizzazione al discarico.
- E' da precisare che i richiamati modelli 15 e 88, da trasmettere in triplice originale ai competenti Uffici centrali dei suddetti Ministeri entro il 10 gennaio 2018, una volta riconosciutane la regolarità, vengono inviati debitamente firmati e in duplice originale ai coesistenti U.C.B. entro il 20 febbraio 2018 per consentire la successiva acquisizione al SIPATR non oltre il 30 marzo 2018.

#### B.2) Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio.

Per effetto del 3° comma, sempre dell'art. 7 del Regolamento di contabilità di Stato, sono altresì da considerare "Beni immobili agli effetti inventariali" i beni demaniali costituiti dalle strade ferrate possedute dallo Stato, insieme al materiale mobile necessario per il loro esercizio, gestite direttamente o affidate a terzi in concessione governativa.

In relazione a tali beni, la rendicontazione deve riguardare le risultanze della voce SEC95 "Strade ferrate e relativi materiali di esercizio" e degli allegati che la compongono, fermo restando che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è chiamato a predisporre, come richiesto dalla ripetuta Circolare n. 13 del 12 marzo 2003, modelli di rilevazione contabile che attengono a tali beni per individuare e trasmettere al coesistente U.C.B. le informazioni necessarie per conoscere la loro consistenza patrimoniale e le variazioni intervenute nell'esercizio 2017; qualora non si sia ancora provveduto, sarà necessario produrre un prospetto riepilogativo circa gli



elementi che attengano alle variazioni avvenute per effetto del bilancio o per altre cause nella consistenza dei beni, non ultimo l'adozione dei criteri di valutazione richiamati all'art. 3 del suddetto decreto interministeriale 18 aprile 2002.

#### C) Contabilità dei beni immobili

C.1) Contabilità dei beni del patrimonio disponibile ed indisponibile nonché appartenenti al demanio storico artistico gestiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per esso dall'Agenzia del Demanio.

Per quanto riguarda le contabilità dei beni immobili patrimoniali e del demanio storico artistico, gestiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per esso dall'Agenzia del Demanio – nel richiamare le disposizioni contenute nel provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze–Dipartimento della RGS di concerto con l'Agenzia del Demanio n. 124834 del 29 dicembre 2011 – si elencano, di seguito, gli adempimenti amministrativo–contabili previsti per le Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio nonché per i competenti uffici riscontranti della RGS nell'ambito delle operazioni di chiusura dell'esercizio.

#### Adempimenti dell'Agenzia del Demanio

- Entro il termine ultimo del 20 gennaio 2018<sup>14</sup>, le Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio, tramite l'applicativo denominato IBIS<sup>15</sup> effettuano, oltre all'invio telematico dei dati concernenti le variazioni dei beni immobili (riferito alla situazione al 31 dicembre 2017), anche l'invio del flusso dei dati sussidiari contenenti informazioni aggiuntive rispetto a quelle comunicate con i "file guida" e concernenti tutti gli altri beni immobili vigenti alla predetta data di riferimento, al fine di consentire il completo allineamento delle basi informative dell'Agenzia del Demanio e quella della Ragioneria Generale dello Stato:
- entro il 15 febbraio 2018<sup>16</sup>, le Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio trasmettono, tramite posta elettronica, alle RTS competenti, il riepilogo di eventuali rettifiche preventivamente condivise con le medesime RTS dopo il

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Si ricorda, per memoria, che la data stabilita dall'Art. 4 del Provvedimento RGS/AdD n. 124834 del 29/12/2011 è il 15 febbraio.



Si ricorda, per memoria, che la data è stabilita dall'Art. 4 del Provvedimento RGS/AdD n. 124834 del 29/12/2011 .

L'applicativo IBIS provvede all'acquisizione, secondo scadenze prestabilite, dei flussi trasmessi in via telematica dall'Agenzia del Demanio, contenenti i dati relativi alle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili dello Stato al fine del successivo riversamento dei medesimi dati al SIPATR, previa verifica e validazione da parte delle competenti RTS riscontranti.

flusso di fine anno, nonché i rendiconti delle variazioni intervenute nella consistenza immobiliare per l'anno 2017 completi di un quadro riassuntivo delle scritture relative alle vendite (Mod.16). Ove ritenuto opportuno, le medesime Direzioni Regionali potranno corredare detti rendiconti di una nota esplicativa delle variazioni intervenute.

Al fine di poter superare le difficoltà incontrate dalle RTS nel parificare i dati contenuti nella contabilità patrimoniale con quelli della contabilità finanziaria – a seguito della modifica apportata al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, dall'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, si rammenta che le Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio, avuta notizia dai competenti agenti della riscossione dell'avvenuto introito, devono darne comunicazione alle RTS interessate per le opportune registrazioni contabili e per la determinazione della corrispondenza tra il conto finanziario e quello patrimoniale.

Tale adempimento si è reso necessario, infatti, a seguito del cennato intervento legislativo, il quale ha disposto che le entrate sono riscosse dagli agenti della riscossione senza tenere conto del vincolo di appartenenza alla circoscrizione in cui ha sede l'ufficio finanziario competente, consentendo così agli acquirenti dei beni immobili dello Stato di poter versare il corrispettivo dovuto presso l'agente della riscossione di una provincia diversa da quella in cui è ubicato il cespite acquistato.

#### Adempimenti delle RTS e dell'UCB presso Ministero dell' Economia e delle Finanze

- Le RTS, entro il **31 gennaio 2018<sup>17</sup>**, definiscono e comunicano gli esiti dei riscontri eseguiti su tutte le variazioni ricevute da parte delle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio e relative all'esercizio finanziario 2017, con i flussi periodici di dati, gestiti tramite il sopramenzionato applicativo IBIS.
- Le RTS, entro il 30 marzo 2018, tramite l'applicativo SIPATR, completano le operazioni di aggiornamento delle poste patrimoniali provvedendo non solo ad acquisire tutte le causali di movimentazione correlate alle singole variazioni contabili dei beni immobili ma anche ad effettuare un'ulteriore verifica ed eventualmente rettifica delle varie causali imputate nella rilevazione 2017. Tale attività ha lo scopo di rendere coerenti le informazioni presenti sulla contabilità patrimoniale con quelle che si rilevano nei documenti a corredo delle variazioni contabili effettuate dall'Agenzia del demanio. Entro la medesima data, le RTS comunicano la fine

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Si ricorda, per memoria, che la data stabilita dall'Art. 4 del Provvedimento RGS/AdD n. 124834 del 29/12/2011 è il 31 gennaio.



32

delle proprie attività, mediante la funzione SIPATR denominata "Comunicazione di fine attività". L'operazione di chiusura inibisce la successiva possibilità di modifica dei dati e, contestualmente, invia un messaggio automatico di posta elettronica all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- L'UCB presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 5 aprile 2018, termina i necessari riscontri per la produzione definitiva delle poste patrimoniali dei beni immobili. Nel corso di tale attività, qualora si dovesse manifestare la necessità di effettuare ulteriori modifiche alle informazioni patrimoniali, al fine di una più corretta rappresentazione delle stesse, l'UCB, mediante l'apposita funzione del SIPATR, riapre l'attività della RTS interessata, per le opportune correzioni (la riapertura sarà comunicata alla RTS mediante un messaggio automatico di posta elettronica). Terminate le rettifiche richieste, la RTS dovrà eseguire nuovamente l'operazione di "Comunicazione di fine attività". Ad ogni buon conto, si segnala che l'UCB ha la possibilità di monitorare ed eventualmente segnalare alle RTS, la corretta imputazione delle causali di movimentazione anche in fase di gestione, a seguito dell' attività di validazione, che le RTS effettuano sui dati ricevuti con i flussi periodici del sistema IBIS e contestuale rilevazione sulle scritture patrimoniali.
- I Direttori delle RTS, **tra il 6 ed il 10 aprile 2018**, renderanno disponibile all'UCB presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il prospetto dematerializzato relativo alla "Situazione delle variazioni contabili per Provincia/categoria" attraverso la funzione presente sul SIPATR "Prospetto definitivo situazione variazioni contabili". A tal fine, si ricorda che la suddetta funzione provvede:
  - a) a generare il prospetto ufficiale con l'indicazione "Stampa definitiva" e data;
  - b) ad archiviare il prospetto ufficiale in un'area del SIPATR appositamente predisposta e disponibile per la consultazione;
  - c) ad inviare all'UCB un messaggio di posta elettronica certificata con cui si attesta che:

"Verificata la regolarità delle variazioni contabili effettuate, si rende disponibile la versione definitiva del prospetto riepilogativo "Situazione delle variazioni contabili per provincia/categoria".

- Entro la data del 10 aprile 2018, le RTS continueranno ad inviare all'UCB-MEF (utilizzando l'indirizzo di posta elettronica rgs.ucb.mef.uff2@tesoro.it):
  - √ ogni elemento e dato necessario per giustificare la movimentazione della partita
    patrimoniale dei crediti denominata "Crediti per prezzo di beni venduti";
  - ✓ le eventuali note esplicative necessarie alle verifiche di competenza dell'UCB, ai fini della definitiva elaborazione e predisposizione delle poste patrimoniali.



C.2) Capitalizzazione degli oneri derivanti da lavori relativi a nuove costruzioni e da lavori di manutenzione straordinaria di immobili preesistenti effettuati dall'Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall'Amministrazione della Difesa.

Entro il 10 aprile 2018, le Amministrazioni della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti, provvedono a trasmettere ai coesistenti Uffici centrali del Bilancio le contabilità relative alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione di nuove costruzioni e per la manutenzione straordinaria di beni immobili patrimoniali e del demanio storico ed artistico.

Si rammenta che i criteri di valutazione degli elementi patrimoniali, basati su principi di carattere economico, sono quelli stabiliti con decreto ministeriale 18 aprile 2002 ("Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione").

È da precisare, in particolare la necessità di indicare i movimenti compensativi, che si originano tra partite diverse, per un cambio di categoria o per un trasferimento tra l'Amministrazione dell'Economia e delle Finanze e quelle del Ministero della Difesa o del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

#### C.3) Altri beni demaniali suscettibili di utilizzazione economica

Allo scopo di poter rispettare le prescrizioni dell'articolo 14 del D.Lgs n. 279/1997 e, quindi, di includere nel Conto Generale del Patrimonio i beni immobili demaniali suscettibili di utilizzazione economica, analogamente alle comunicazioni rese dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio, anche le Amministrazioni dello Stato, limitatamente ai beni di propria stretta pertinenza, sono tenute, **entro il 15 febbraio 2018**, a comunicare con apposita nota ai competenti uffici riscontranti, per ciascun bene, i dati concernenti il codice SEC95, il numero d'ordine, la descrizione ed il valore.



## CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

23 novembre 2017	- Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali, per far pervenire ai competenti U.C.B. dei decreti di assegnazione fondi emessi ai sensi della legge 17.8.1960, n. 908.
1 dicembre 2017	<ul> <li>Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche, per far pervenire gli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria ai competenti U.C.B. e alle R.T.S</li> </ul>
7 dicembre 2017	<ul> <li>Termine ultimo per far pervenire agli Uffici Centrali del bilancio e alle R.T.S. competenti gli ordini di pagare da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche.</li> </ul>
11 dicembre 2017	<ul> <li>Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche, per far pervenire gli speciali ordini di pagamento informatici ai competenti U.C.B. e alle R.T.S.</li> </ul>
12 dicembre 2017	- Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche, per far pervenire gli ordini di accreditamento da accreditare in contabilità speciale ai competenti U.C.B. e alle R.T.S
14 dicembre 2017	<ul> <li>Termine ultimo entro il quale il Sistema informativo per la gestione delle Spese trasmette alla Banca d'Italia gli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria.</li> <li>Termine ultimo entro il quale le Ragionerie competenti autorizzano la liquidazione delle competenze accessorie comunicate dai P.O.S.</li> </ul>
15 dicembre 2017	<ul> <li>Termine ultimo entro il quale il Sistema informativo per la gestione delle Spese trasmette alla Banca d'Italia gli ordini di accreditamento di contabilità speciale.</li> <li>Termine entro il quale il sistema informativo per la gestione delle spese e del SICOGE rendono disponibili sulla cassa e sulla competenza le somme disposte sui</li> </ul>



	piani di riparto che non risultano autorizzate alla stessa data.
	<ul> <li>Termine ultimo per la richiesta di prelevamento dai conti di Tesoreria Centrale finalizzati all'emissione di quietanze di fondo somministrato per la sistemazione di pagamenti effettuati dalle Amministrazioni Autonome.</li> </ul>
18 dicembre 2017	- Termine ultimo per i versamenti dell'IVA divenuta esigibile nel mese di novembre.
20 dicembre 2017	<ul> <li>Termine ultimo per gli U.C.B. e le R.T.S. per validare i mandati informatici.</li> <li>Termine ultimo per l'invio alle Tesorerie da parte degli UCB e delle RTS dei titoli cartacei emessi sui ruoli di spesa fissa</li> </ul>
21 dicembre 2017	<ul> <li>Data entro la quale l'istituto incaricato del servizio di tesoreria accetterà i mandati informatici, emessi in conto dell'esercizio 2017.</li> </ul>
	<ul> <li>Termine per il versamento da parte dei funzionari delegati delle rimanenze non superiori ad Euro 5,16, accertate al 15 dicembre 2017 sui singoli ordini di accreditamento, con imputazione al capitolo "Entrate eventuali e diverse" del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi.</li> </ul>
	<ul> <li>Data entro la quale saranno acquisiti dalla Banca d'Italia:</li> </ul>
22 dicembre 2017	<ul> <li>gli ordinativi ed i buoni informatici emessi dai funzionari delegati di contabilità ordinaria;</li> </ul>
	- ordinativi telematici tratti sulle contabilità speciali;
	- invio dei SOP alla Banca d'Italia.
	<ul> <li>Data entro la quale gli UCB e le RTS potranno firmare digitalmente gli speciali ordini di pagare.</li> </ul>
	<ul> <li>Data di inizio della registrazione nelle scritture del Sistema informativo per la gestione delle spese degli ordini di pagare a carico dell'esercizio 2018, da parte degli U.C.B. e delle R.T.S. competenti.</li> </ul>



28 dicembre 2017	<ul> <li>Data di inizio della trasmissione alla Banca d'Italia, che li renderà disponibili per le Tesorerie dal mese di gennaio 2018, degli ordini di accreditamento emessi dalle Amministrazioni in conto dell'esercizio 2018.</li> </ul>
29 dicembre 2017	- Termine ultimo entro il quale possono essere pagati gli ordinativi «trasportati» emessi nell'esercizio precedente.
30 dicembre 2017	<ul> <li>Per quanto riguarda i buoni di prelevamento informatici per i quali risulti l'estinzione all'atto dell'inserimento nel circuito di pagamento indicato, si raccomanda, con ogni sollecitudine, la cura dell'effettiva riscossione e comunque non oltre il 30 dicembre 2017</li> </ul>
10 gennaio 2018	<ul> <li>Termine per l'invio dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi (modelli 15 e 88) ai competenti Uffici Centrali delle Amministrazioni dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, università e ricerca, da parte degli Istituti ed Uffici Centrali e periferici.</li> <li>Termine per l'invio agli U.C.B. presso i vari Ministeri della contabilità amministrativa delle entrate da parte degli Uffici riscontranti e delle Agenzie Fiscali.</li> <li>Termine ultimo per far pervenire alle Tesorerie, da parte dei funzionari delegati, la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.</li> </ul>
15 gennaio 2018	- Termine previsto per la segnalazione via informatica da parte delle Tesorerie del trasporto degli ordini di accreditamento.
16 gennaio 2018	<ul> <li>Termine per l'inoltro alla Sezione Regionale della Corte dei Conti limitatamente ai capitoli degli Uffici scolastici regionali e alla Corte dei conti, per le Amministrazioni centrali da parte delle R.T.S., degli elenchi mod. 63 C.G. delle spese fisse e pensioni prescritte alla chiusura dell'esercizio.</li> </ul>
20 gennaio 2018	- Termine ultimo per l'invio telematico dei dati delle variazioni concernenti i beni immobili (riferito alla situazione al 31 dicembre 2017), da parte dell'Agenzia



	del Demanio alla Ragioneria generale dello Stato.					
22 gennaio 2018	- Termine ultimo per la trasmissione del flusso informatico contenente gli estremi identificativi degli ordini di accreditamento da trasportare al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.					
25 gennaio 2018	- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, alle Amministrazioni e agli U.C.B. nonché alle R.T.S. competenti, dei rendiconti delle aperture di credito.					
	<ul> <li>Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle Tesorerie, di un prospetto, in duplice copia, degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio.</li> </ul>					
	<ul> <li>Termine per l'inoltro, da parte delle R.T.S., agli U.C.B. presso le Amministrazioni centrali degli elenchi delle rate o quote di rate delle spese fisse e pensioni rimaste da pagare al 31 dicembre 2017 e di quelle andate in perenzione amministrativa alla stessa data.</li> </ul>					
31 gennaio 2018	<ul> <li>Termine entro il quale le RTS definiscono e comunicano alle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio gli esiti dei riscontri eseguiti sulle variazioni concernenti i beni immobili nel corso dell'ultimo bimestre nonché su quelle dei mesi precedenti non ancora definite, effettuate dalle medesime Direzioni Regionali.</li> </ul>					
	<ul> <li>Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati agli U.C.B. e alle R.T.S. competenti, degli elenchi 62 C.G., in doppio esemplare, delle spese delegate insoddisfatte al 31 dicembre 2017 e da trasportare al nuovo esercizio, corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare.</li> </ul>					
9 febbraio 2018	Termine per l'inoltro da parte delle Tesorerie:  - ai funzionari delegati per l'annullamento degli ordinativi emessi antecedentemente all'esercizio 2015 e non appere estinti el 20 dicembre 2017.					
	<ul> <li>ancora estinti al 29 dicembre 2017;</li> <li>agli U.C.B. e alle R.T.S. competenti una copia dei modelli 32 C.G. inviati ai funzionari delegati.</li> </ul>					



#### ultimo per l'inoltro, da parte dei funzionari Termine delegati, agli U.C.B. e alle R.T.S. competenti, degli 13 febbraio 2018 elenchi suppletivi delle spese delegate insoddisfatte, non iscritte per circostanze particolari negli elenchi principali inviate nel mese di gennaio. modelli 62 C.G. Termine ultimo per l'invio, da parte degli uffici dei consegnatari, dei prospetti delle variazioni annuali dei beni mobili patrimoniali - mod. 98 C.G. ai competenti U.C.B. per gli uffici centrali, ed alle R.T.S. per gli uffici periferici. Termine ultimo per l'invio, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del DPR n. 254/2002, del prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili da parte dei soggetti obbligati alla resa del conto giudiziale dei beni loro affidati, nonché da parte degli uffici dei consegnatari delle Amministrazioni dello Stato non ricadenti nell'ambito di applicazione del citato DPR n. 254/2002. Termine per l'invio, da parte del dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi agli U.C.B. e alle R.T.S. competenti, dei rendiconti concernenti il materiale di 15 febbraio 2018 facile consumo e i beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa. Termine ultimo per la trasmissione da parte dell'Agenzia Direzioni Regionali del Demanio correlate Ragionerie Territoriali dello Stato del rendiconto delle variazioni inerenti ai beni immobili intervenute nell'esercizio finanziario concluso, del riepilogo eventuali rettifiche preventivamente condivise con le RTS, dopo l'invio del flusso telematico riferito alla situazione delle movimentazioni registrate al 31 dicembre 2017 e, relativamente ai soli beni immobili patrimoniali, del mod. 16, riassunto delle scritture delle vendite. Termine ultimo per l'invio agli Uffici riscontranti, da parte delle Amministrazioni Centrali, dei dati relativi ai beni demaniali. di propria pertinenza, suscettibili di utilizzazione economica. Termine per l'invio agli U.C.B. presso le Amministrazioni dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e 20 febbraio 2018 dell'Università dell'Istruzione, della Ricerca, е dei riassuntivi delle variazioni beni mobili prospetti



	demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi (modelli 15 e 88).
30 marzo 2018	<ul> <li>Termine ultimo per la presentazione del rendiconto suppletivo dei funzionari delegati.</li> <li>Termine ultimo per l'inserimento al SIPATR da parte degli uffici riscontranti dei dati delle variazioni della consistenza dei beni mobili e beni mobili demaniali, presentati dai consegnatari in forma cartacea.</li> </ul>
30 marzo 2018	<ul> <li>Termine ultimo per l'approvazione da parte degli Uffici riscontranti delle contabilità afferenti ai beni mobili, al fine della successiva migrazione dei dati dal sistema GECO- PIGRECO al sistema SIPATR.</li> </ul>
30 marzo 2018	- Termine entro il quale le Ragionerie Territoriali dello Stato completano le operazioni di aggiornamento delle poste patrimoniali relative ai beni immobili, mediante l'acquisizione delle causali di movimentazione e provvedono ad effettuare la "Comunicazione di fine attività" attraverso apposita funzione dell'applicativo SIPATR.
31 marzo 2018	- Termine ultimo per l'invio delle prenotazioni di annullamento per rettifica o reimpiego delle quietanze di versamento, tramite S.I.E
6 aprile 2018	- Termine ultimo per le Tesorerie di eseguire le variazioni da apportare ai versamenti, prenotate dagli U.C.B. e dalle R.T.S
10 aprile 2018	<ul> <li>Termine entro il quale i Direttori delle Ragionerie Territoriali dello Stato rendono disponibile all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il prospetto dematerializzato relativo alla "Situazione delle variazioni contabili per Provincia/categoria" attraverso la nuova funzione gestita dall'applicativo SIPATR, denominata "Prospetto definitivo situazione variazioni contabili".</li> <li>Termine entro il quale le Amministrazioni della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti, provvedono a trasmettere ai coesistenti Uffici centrali del Bilancio le</li> </ul>
	contabilità relative alla rendicontazione delle spese



	sostenute per la realizzazione di nuove costruzioni e per la manutenzione straordinaria di beni immobili patrimoniali e del demanio storico ed artistico.
20 aprile 2018	- Termine ultimo per la trasmissione, da parte delle Tesorerie all'Ufficio Riscontro e Parifica della Corte dei conti di una copia dei mod. 34 C.G., relativi agli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti.
30 giugno 2018	- Termine ultimo per l'emissione, da parte delle Amministrazioni, degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati negli esercizi antecedenti al 2016 e precedenti e ancora scritturati al conto sospeso "collettivi".



# MODELLI RICHIAMATI NELLE "ISTRUZIONI OPERATIVE" E UFFICI PREPOSTI ALLA LORO EMISSIONE

Mod. 15 Rag. Cent. (a cura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo)

Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali dei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Mod. 16 (a cura delle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio)

Riassunto delle scritture delle vendite dei beni immobili.

Mod. 31 C. G. (a cura del Funzionario delegato)

Ordinativo di pagamento su ordine di accreditamento.

Mod. 31 - bis C. G. (a cura del Funzionario delegato)

Buono su ordine di accreditamento per prelevamento in contanti.

Mod. 66 T/31 - ter C. G (a cura delle Tesorerie)

Elenco degli ordinativi e dei buoni estinti tratti sull'ordine di accreditamento prodotto automaticamente dalle stesse Tesorerie.

Mod. 32 - bis C. G. (a cura delle Tesorerie)

Elenco degli ordinativi su ordine di accreditamento rimasti inestinti alla fine dell'esercizio e trasportati all'esercizio successivo.

Mod. 34 C. G. (a cura delle Tesorerie)

Elenco degli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti.

Mod. 62 C. G. (a cura del Funzionario delegato)

Elenco delle spese variabili, d'ordine e obbligatorie insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 63 C. G. (a cura delle R.T.S.)

Elenco delle rate di spese fisse perente o prescritte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 79 R. T. (a cura della Banca d'Italia)

Elenco dei titoli pagati in conto sospeso in attesa di nuova imputazione.



Mod. 88 Rag. Cent. (a cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali nei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Mod. 89 T (a cura delle Tesorerie)

Schede di contabilità speciale tenute dalla Banca d'Italia.

Rendiconto delle variazioni intervenute nell'esercizio finanziario concluso inerente ai beni immobili (a cura delle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio).

Documento inoltrato alle Ragionerie Territoriali dello Stato, a norma dell'articolo 4, comma 10, lettera b), del Provvedimento di concerto.

Situazione variazioni contabili per provincia/categoria (a cura delle RTS). Riepilogo delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili dell'esercizio.

Mod. 94 C. G. (a cura dell'Ufficio del Consegnatario) Inventario dei beni mobili di proprietà dello Stato.

Mod. 98 C. G. - (a cura dell'Ufficio del Consegnatario)

Prospetto per «categoria» e classificazione SEC' 95 delle variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili patrimoniali del singolo ufficio consegnatario.

<u>Buono di carico e scarico – già Mod. 130 P.G.S.</u> (a cura dell'Ufficio del Consegnatario).

Modello per il carico e scarico dei beni mobili di proprietà dello Stato.



### **ABBREVIAZIONI**

D.A.G.	-	Dipartimento	dell'Amministrazione	Generale,	del	Personale	е
	dei	Servizi					

D.A.R. - Decreto accertamento residui passivi

D.M. - Decreto Ministeriale

D.P.R. - Decreto del Presidente della Repubblica

GE.CO. - Sistema informatico di gestione e controllo dei beni mobili

IBIS - Sistema informativo - Inventario beni immobili dello Stato -

I.G.B. - Ispettorato Generale del Bilancio

I.G.F. - Ispettorato Generale di Finanza

I.G.I.C.S. – Ispettorato Generale per l'Informatizzazione della Contabilità di Stato

I.Ge.P.A. – Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni

I.S.T. - Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato

PIGRECO - Processo Integrato Gestione Regolamento Consegnatari



P.O.S. - Punti Ordinanti della Spesa

R.D. - Regio Decreto

R.E.M.S. – Real Estate Management System (Sistema informativo

dell'Agenzia del Demanio)

R.G.S. - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

R.T.S. - Ragioneria Territoriale dello Stato

S.E.C. 95 - Sistema Europeo dei Conti 1995 (adottato con regolamento

del Consiglio dell'Unione europea n.2223/96 del 25 giugno

1996)

S.E.P.A. - Single Euro Payments Area

S.I.E. - Sistema Informativo Entrate

SI.CO.GE - Sistema informativo per la gestione integrata della contabilità

economica e finanziaria

SIGMA - DAP - Sistema informativo di gestione della contabilità dei beni, dei

materiali e dei conti giudiziali degli Istituti penitenziari facenti capo al Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento della Giustizia

Minorile.

SIPATR - Sistema informativo del Conto del Patrimonio

U.C.B. - Ufficio Centrale del Bilancio



### BENI MOBILI PATRIMONIALI

## TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA "CATEGORIE" E "CLASSIFICAZIONE SEC95"

	Classi	ficazione S	EC95			
Categoria patrimoniale	liv. 1	liv. 2	liv. 3	liv.4	liv.5	Descrizione
1	BA	AA	AA	НА	AA	MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO
Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici; beni mobili	ВА	AA	AA	НА	ВА	MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE
delle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici, elettronici con relativi supporti e pertinenze non aventi carattere	ВА	AA	AA	НА	CA	MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO
riservato; beni mobili di ufficio costituenti le dotazioni di ambulatori di qualsiasi tipo.	ВА	AA	AA	GA	AA	MACCHINARI PER UFFICIO
	ВА	ZZ	ZZ	ZZ	ZA	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 1º CATEGORIA
2	ВА	AA	AA	IA	AA	LIBRI E PUBBLICAZIONI
Libri e pubblicazioni costituenti la dotazione dell'ufficio, non	ВА	AA	AA	IA	ВА	MATERIALE MULTIMEDIALE
distribuiti agli impiegati quali normali strumenti ordinari di lavoro.	BA	AA	AA	IA	CA	ALTRI
	ВА	ZZ	ZZ	ZZ	ZB	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 2º CATEGORIA
3	ВА	AA	AA	GA	ВА	IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO
	ВА	AA	AA	GA	CA	HARDWARE
	ВА	AA	AA	GA	DA	ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI
	ВА	AA	AA	GA	EA	ATTREZZATURE
	ВА	AA	AA	OA	AA	STRUMENTI MUSICALI
Materiale scientifico, di	ВА	AA	ВА	ВА	AA	SOFTWARE
laboratorio, oggetti di valore, metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e	ВА	AA	ВА	ВА	ВА	ORIGINALI DI OPERE ARTISTICHE E LETTERARIE NON SOGGETTE A TUTELA
didattiche nonché attrezzature sanitarie diagnostiche e	ВА	ВА	AA	AA	AA	MATERIALE PER LABORATORI
terapeutiche per gli ambulatori medici.	ва	ВА	AA	AA	ВА	MATERIALE PER OFFICINE
ouioli	ВА	CA	AA	AA	AA	PIETRE E METALLI PREZIOSI
	ВА	CA	AA	AA	BA	OGGETTI DI ANTIQUARIATO
	ВА	CA	AA	AA	CA	ALTRI OGGETTI DI VALORE
	ВА	ZZ	ZZ	ZZ	ZC	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 3° CATEGORIA



Segue ...

	Classificazione SEC95						
Categoria patrimoniale	liv. 1	liv. 2	liv. 3	liv.4	liv.5	Descrizione	
4	ВА	AA	AA	PA	AA	ANIMALI VIGNETI, FRUTTETI ED	
	ВА	AA	AA	PA	ВА	ALTRE PIANTAGIONI PERMANENTI	
	ВА	ВА	AA	ВА	AA	PRODOTTI INTERMEDI	
Beni assegnati alla conduzione di fondi rustici, macchine e strumenti agricoli, nonché gli animali adibiti alla coltura dei	ВА	ВА	ВА	AA	AA	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE RELATIVI A COLTIVAZIONI ED ALLEVAMENTI	
fondi. Altri animali.	ВА	ВА	ВА	AA	ВА	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE	
	ВА	ВА	ВА	AA	CA	ALTRI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE	
	ВА	ВА	CA	AA	AA	PRODOTTI FINITI	
	ВА	ZZ	ZZ	ZZ	ZD	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 4° CATEGORIA	
5	ВА	AA	AA	GA	FA	ATTREZZATURE E MACCHINARI PER ALTRI USI SPECIFICI	
	ВА	AA	AA	НА	DA	ALTRI MOBILI ED ARREDI PER USO SPECIFICO	
	ВА	AA	AA	MA	AA	ARMI LEGGERE	
	ВА	AA	AA	MA	BA	ARMI PESANTI	
	ВА	AA	AA	MA	CA	MEZZI TERRESTRI DA GUERRA	
Armamenti, strumenti protettivi	ВА	AA	AA	MA	DA	MEZZI AEREI DA GUERRA	
ed equipaggiamenti. Divise, effetti di vestiario e scarpe non	ВА	AA	AA	MA	EA	MEZZI NAVALI DA GUERRA	
ancora immessi in uso.	ВА	AA	AA	NA	AA	EQUIPAGGIAMENTI CIVILI	
	ВА	AA	AA	NA	ВА	EQUIPAGGIAMENTI LOGISTICO-MILITARI	
	ВА	AA	AA	NA	CA	VESTIARI CIVILI	
	ВА	AA	AA	NA	DA	VESTIARI MILITARI	
	ВА	ZZ	ZZ	ZZ	ZE	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 5° CATEGORIA	

Segue...



6	ВА	AA	AA	LA	AA	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI
Automezzi, velivoli, natanti ed altri beni iscritti nei pubblici registri, nonché altri mezzi idonei alla locazione ed al trasporto.	ВА	AA	AA	LA	ВА	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI
	ВА	AA	AA	LA	CA	MEZZI DI TRASPORTO AEREI
	ВА	AA	AA	LA	DA	MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI
	ВА	AA	AA	LA	EA	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
	ВА	ZZ	ZZ	ZZ	ZF	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 6° CATEGORIA
7						
Altri beni non classificabili	ВА	AA	AA	QA	AA	ALTRI BENI MATERIALI PRODOTTI

